

ORIZZONTE PENSIONI

AGGIORNATA CON LA LEGGE DI BILANCIO 2017

Legge, 11/12/2016 n° 232, G.U. 21/12/2016

Pensione obbligatoria

Pensione complementare

PRESENTAZIONE SEGRETARIA

1. PREMESSA

- Cenni storici

2. LE GESTIONI PREVIDENZIALI

3. CONTRIBUTI OBBLIGATORI

- Lavoratori dipendenti privati
- Lavoratori dipendenti pubblici
- Accreditamento sistema retributivo
- Lavoratori parasubordinati
- Recupero dei vuoti assicurativi

4. L'ESTRATTO CONTRIBUTIVO

5. CONTRIBUTI VOLONTARI

- I requisiti
- L'importo

6. CONTRIBUTI FIGURATIVI

7. CONTRIBUTI DA RISCATTO

- Periodi riscattabili
- La domanda
- Modalità di versamento dei contributi

8. TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI

- Prestazioni
- La domanda
- Differenze con la ricongiunzione
- L'importo

9. LA RICONGIUNZIONE

- La ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (art. 1 L.29/1979)
- La ricongiunzione di periodi accreditati nel FPDL presso altri fonti (art.2 L.29/1979)
- La ricongiunzione di periodi assicurativi da e verso le casse di previdenza dei liberi professionisti (Legge 45/1990)
- L'onere di ricongiunzione
- Il pagamento
- Il trasferimento dei contributi presso il FPLD

9 bis CUMULO

- Requisiti
- Ricongiunzioni in corso di pagamento
-

10. IL LIMITE MINIMO PER L'ACCREDITAMENTO DEI CONTRIBUTI

11. MAGGIORAZIONE DELL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA

12. LA PENSIONE DI VECCHIAIA

- Regime retributivo o misto (inizio assicurazione prima del 1° gennaio 1996)
- Requisito dell'età
- Eccezioni
- Diversità per le lavoratrici pubbliche
- Requisito della contribuzione
- Requisito della cessazione del rapporto di lavoro
- La decorrenza
- Regime contributivo (inizio assicurazione previdenziale dopo il 31 dicembre 1992)
- Requisito dell'età
- Requisito della contribuzione
- Requisito della cessazione del rapporto di lavoro
- Requisito dell'importo
- La decorrenza

13. OPZIONE DONNA

- requisiti
- ~~Gli effetti della decurtazione~~
- ~~Possono accedere al periodo sperimentale~~

- ~~Il vincolo della decorrenza entro il 31 dicembre 2015~~

~~Tabella pensione di vecchiaia età anagrafica richiesta~~

~~Eccezioni e deroghe~~

14. LA PENSIONE ANTICIPATA

- Requisito dell'età
- La penalizzazione
- La misura
- Sospensione della penalizzazione
- Requisiti contributivi
- Pensione anticipata con almeno 63 anni di età

14bis Anticipo Pensionistico (APE)

- Ape volontaria
- Ape sociale
- Ape aziendale

15. LA SPERANZA DI VITA

16. LA PENSIONE ANTICIPATA PER LAVORI USURANTI

- Le attività lavorative usuranti
- L'età pensionabile nei lavori usuranti
- Lavoratori notturni
- Tabella lavori usuranti notturni
- Tabella Lavoratori notturni da 72 a 77 notti lavorate durante l'anno
- Tabella Lavoratori notturni da 64 a 71 notti lavorate durante l'anno
- La decorrenza
- La domanda
- La documentazione

16 bis PART TIME AGEVOLATO

17. I DUE SISTEMI DI CALCOLO DELLA PENSIONE

Sistema retributivo

- A chi si applica
- Il sistema misto
- Come si determina
- Lavoratori dipendenti pubblici

Sistema contributivo

- A chi si applica
- L'opzione
- Il calcolo della prestazione

18. TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DIPENDENTI PUBBLICI

- L'abolizione del trattenimento in servizio
- Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

19. LA PENSIONE PER I VIGILI DEL FUOCO- POLIZIA PENITENZIARIA-CORPO FORESTALE DELLO STATO

- La pensione di vecchiaia
- La pensione di anzianità

20. TRATTAMENTI DI INVALIDITA'

- La pensione di inabilità
- Il diritto
- La prestazione
- Invalidità civile
- L'assegno di invalidità
- La durata dell'assegno
- La revisione
- Integrazione al minimo
- La trasformazione in pensione di vecchiaia
- La compatibilità con la prestazione lavorativa

- Trattamento ai superstiti
- Dipendenti pubblici
- Inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro
- Inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte
Calcolo della prestazione
- Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa
- La domanda
- Incompatibilità
- Causa di servizio

21 LA PENSIONE AI SUPERSTITI

- I beneficiari
- L'importo
- Cause di cessazione
- Indennità per morte
- Indennità una tantum

22. LA PENSIONE PRIVILEGIATA

- Il diritto

22bis LA QUATTORDICESIMA

- I requisiti

23. SUPPLEMENTO DI PENSIONE

24. PENSIONE SUPPLEMENTARE

25. LA MAGGIORAZIONE SOCIALE

26. L'ASSEGNO SOCIALE

- I requisiti
- L'importo

27. LA SOCIAL CARD

28. LE PRESTAZIONI ECONOMICHE IN FAVORE DEI DISABILI

29. CUMULO PENSIONE E REDDITI

30 NO TAX AREA

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- Le principali norme
- Le Forme di previdenza complementare
- Organi del Fondo pensione
- Il TFR/TFS
- **Termini di pagamento dei TFR/TFS**
- Opzione alla previdenza complementare
- la gestione finanziaria
- Le prestazioni
- Il Fondo pensione Complementare Perseo Sirio
- Il regime fiscale
- Schede esemplificative

Presentazione

Il riscontro positivo della prima edizione del nostro e-book sulle pensioni ci spinge a continuare sulla strada intrapresa ed ad aggiornare il nostro agile manuale operativo-divulgativo sulle pensioni. Né poteva essere altrimenti. Le rilevanti novità contenute nella legge di bilancio 2017, la legge 11/12/2016 n° 232, G.U. 21/12/2016 ci hanno in qualche modo obbligato ad un'opera di aggiornamento pressochè necessaria.

Le novità pensionistiche nascono sostanzialmente dal verbale condiviso Governo OOSS del 28 settembre 2016. Si articola in due fasi, la prima è stata concretizzata, confidiamo di fare lo stesso per la fase due.

Per consolidare la sostenibilità economica la riforma Monti Fornero come sappiamo aveva innalzato improvvisamente senza nessuna gradualità i limiti anagrafici per il pensionamento, ma ciò non solo ledeva diritti acquisiti, ma metteva in forse la sostenibilità sociale.

Oggi la legge fornisce almeno sei possibilità di uscite dal mondo del lavoro con la maturazione del diritto a pensione:

1. Ape volontaria
2. Ape social
3. Ape aziendale
4. Lavoratori precoci
5. Attività gravose e usuranti
6. Opzione donna

I pubblici dipendenti iscritti alla previdenza complementare che utilizzeranno la Rendita anticipata avranno diritto agli stessi benefici fiscali dei lavoratori privati, con una tassazione della rendita del 15% al 9% a secondo degli anni di iscrizione al fondo, ma se utilizzeranno l'Ape dovranno aspettare 5 anni per avere la liquidazione del Tfr o Tfs, perché i termini dei due anni di attesa decorrono non dalla data di concessione dell'Ape, bensì da quella di maturazione dell'età prevista dalla legge Fornero, cioè non da 63 anni bensì da 66 anni e 7 mesi!

Le novità più rilevanti sono quelle del pensionamento flessibile, anche se l'introduzione dell'Ape volontaria ci vede ancora contrari. Vedremo al termine della sperimentazione del 2018 qualè sarà la situazione e confidiamo già nella fase due di poter portare i nostri contributi migliorativi.

~~I risultati ottenuti nell'ultima tornata elettorale hanno confermato il primato, la forza e la vitalità della FpCgil, contemporaneamente è aumentata la nostra responsabilità nel dover offrire positivi risultati concreti alle lavoratrici ed ai lavoratori pubblici.~~

~~Uno dei "campi di battaglia" in cui pensiamo si debbano misurare le nostre delegate ed i nostri delegati è quello previdenziale.~~

La pensione oggi per le caratteristiche che ha acquisito non è una cosa disgiunta e conseguenza automatica del rapporto di lavoro ma, va costruita e pianificata, facendo scelte giuste e consapevoli.

Noi pensiamo che le Rsu e i delegati debbano affiancare i lavoratori pubblici nell'arduo percorso di pianificazione della pensione, di conoscere quale sarà il suo tasso di sostituzione, cioè il rapporto fra ultimo stipendio e primo rateo di pensione, di vedere se questo sarà sufficiente per vivere adeguatamente oppure serve un'integrazione pensionistica e in tal caso aiutarli a scegliere la forma complementare più confacente.

Per questo abbiamo pensato di fornire a tutti un agile e book sulle pensioni obbligatorie e su quella complementare dove sono indicati i principi base.

Per gli approfondimenti c'è l'apposita sezione "Previdenza" sul sito della Funzione Pubblica Cgil e comunque ci siamo personalmente per seguirvi ad aiutarvi.

In pratica adempiamo anche ad un obbligo legislativo eluso dal Governo che dovrebbe essere attore principale.

La "legge [Fornero](#)" sulle pensioni, meglio chiamarla così e non riforma, perché le riforme stanno a significare un miglioramento della situazione precedente, mentre tale legge ha cambiato in peggio il panorama pensionistico, vulnerando secondo noi un diritto costituzionalmente garantito (art. 38 Cost.)

~~La sostenibilità viene perseguita attraverso l'allungamento dell'età lavorativa mentre l'adeguatezza con la previdenza complementare. Questi semplici elementi a causa della crisi o, servendosi di questa come alibi, ha fatto sì che si producesse legislazione da cui non sempre è facile districarsi.~~

Il mondo della previdenza rimane comunque un mondo pressochè sconosciuto. Ne era consapevole perfino la "Fornero" che al comma 29 dell'art. 24 del cosiddetto Decreto Salva Italia, stabilì che il Ministero del Lavoro e l'Inps dovessero farsi carico di una campagna di educazione previdenziale. Poco o niente è stato fatto in questo senso.

In definitiva la FpCgil ricerca e realizza, non solo la cura e la tutela del rapporto di lavoro sia nella contrattualità che nel suo svolgimento, ma vuole anche essere di ausilio per tutti gli aspetti previdenziali. Dare gli elementi per stabilire la probabile pensione Inps - gestione dipendenti pubblici - e da questi elementi stabilire con cognizione di causa elementi di conoscenza della pensione complementare e la convenienza ad aderire al Fondo Perseo Sirio.

Il Fondo Perseo Sirio oltretutto ha raggiunto e superato il numero degli aderenti stabiliti dalla Covip e nel corso dell'anno corrente si confida di superare i 50.000.

A novembre scorso si è potuto così eleggere l'Assemblea dei Delegati, la cui lista Unitaria Cgil Cisl Uil ha raccolto oltre l'80% dei consensi. La neo eletta Assemblea dei Delegati così parteciperà alla vita del Fondo curando la massima trasparenza di tutte le attività.

Maria Concetta BASILE
Segretaria Fp Cgil Nazionale

Roma,

PENSIONI

Premessa

Il sistema previdenziale pubblico affonda le proprie radici alle origini nella storia unitaria d'Italia: nel 1898 viene fondata *la Cassa Nazionale di Previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai*, su base volontaria.

La prima metà del secolo scorso vede l'attuazione di numerosi interventi a sostegno del lavoro dipendente, dall'obbligatorietà dell'adesione alla Cassa Nazionale di Previdenza, che diventa nel 1933 l'INPS, all'introduzione dell'indennità di licenziamento – l'attuale TFR – degli assegni familiari e della pensione di reversibilità per i superstiti.

Dopo la guerra si stabilisce anche la ripartizione dei contributi versati con 2/3 a carico del datore di lavoro e di 1/3 a carico del lavoratore e, a seguito dell'inflazione bellica e della conseguente perdita di potere d'acquisto delle pensioni, il passaggio dal sistema di capitalizzazione al sistema a ripartizione.

Lo sviluppo economico post bellico consente una politica previdenziale più ampia, con interventi economici e normativi a favore dei pensionati: tredicesima mensilità, trattamento minimo di pensione, si introduce la pensione di anzianità connessa al versamento di 35 anni di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica.

La crisi economica e demografica che inizia a manifestarsi dalla fine degli anni 80' impone una revisione del sistema pensionistico e, a partire dal 1992, viene avviato un riordino del sistema previdenziale dei lavoratori pubblici e privati, eliminando le normative speciali allora vigenti in favore dei dipendenti pubblici, configurando l'attuale sistema che può essere definito misto, con:

- la previdenza obbligatoria di base (cosiddetto primo pilastro)
- la previdenza complementare (cosiddetto secondo pilastro) costituita dai fondi pensione che hanno il compito di integrare la pensione di base)
- la previdenza integrativa individuale (cosiddetto terzo pilastro) costituita dalle polizze vita previdenziali o dai piani di accumulo dei fondi comuni di investimento

Da allora si sono susseguiti interventi di riforma del sistema pensionistico:

- D.Lgs 503/1992 (riforma Amato che ha attuato un graduale incremento dell'età pensionabile)
- L. 335/1995 (riforma Dini che ha introdotto il sistema di calcolo contributivo)
- L.449/1997 (riforma Prodi che ha accelerato la fase transitoria di aumento degli anni necessari per pensione di anzianità)
- L.243/2004 (riforma Maroni che ha allungato l'età pensionabile - cosiddetto "scalone" -)
- L.247/2007 (riforma Prodi che ha rivisto i requisiti per il diritto alla pensione, superando lo "scalone" e introducendo il sistema delle quote)
- L.122/2010 (riforma Sacconi) che ha modificato la decorrenza della pensione con la cosiddetta "finestra mobile" dopo 12 mesi dalla maturazione del diritto, ha previsto un immediato innalzamento dell'età per la pensione di vecchiaia per le lavoratrici dipendenti dei settori pubblici e ha introdotto l'adeguamento alle speranze di vita dei requisiti dell'età anagrafica per il diritto alla pensione
- L.11/2011 (che ha ulteriormente allungato le finestre di uscita per le pensioni di anzianità)
- L.148/2011 (che ha anticipato l'innalzamento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia per le lavoratrici del settore privato)

Infine la riforma Fornero, con la Legge 214/2011 che ha:

- sancito il passaggio al sistema di calcolo contributivo per le pensioni
- innalzato l'età per la pensione di vecchiaia
- eliminato sostanzialmente le pensioni di anzianità, introducendo la pensione "anticipata" ma con penalizzazioni
- abolito le finestre mobili
- previsto misure, quali la limitazione dell'adeguamento delle pensioni **su cui è intervenuta la sentenza della Consulta n. 70/15**, ecc.

La previdenza obbligatoria è una galassia ancora popolata da enti e regole e prestazioni non omogenee, destinati ai diversi settori professionali esistenti nel mondo del lavoro. In questa guida tratteremo principalmente le norme relative ai lavoratori dipendenti inseriti nella gestione INPS e nell'ex INPDAP.

LE GESTIONI PREVIDENZIALI

L'ordinamento previdenziale **italiano** prevede che i lavoratori – sia pubblici sia privati – siano iscritti obbligatoriamente ad una forma assicurativa **previdenziale– pensionistica**. Nel nostro paese esistono 5 forme assicurative di previdenza, con differenze fra le prestazioni che offrono e i sistemi di calcolo della pensione **che con le riforme dalla legge 335/95 in poi tendono ad uniformarsi**.

Le due principali forme di assicurazione obbligatoria sono:

- AGO-INPS, cui sono iscritti i lavoratori dei settori privati
- Ex INPDAP i cui iscritti sono “esclusi” dall'INPS e che riguarda i lavoratori **lavatori** pubblici

Nell'AGO-INPS sono presenti alcune gestioni previdenziale:

- Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPDL) al quale sono iscritti la generalità dei lavoratori dipendenti esclusi quelli iscritti obbligatoriamente a forme esclusive (INPDAP) e sostitutive (ad esempio i lavoratori addetti ai pubblici servizi di telefonia). In questo ambito vi sono categorie di lavoratori con particolari normative previdenziali, tra queste citiamo:
 - a) I soci di enti cooperativi
 - b) Gli apprendisti
 - c) I lavoratori domestici
- Gestione separata per i lavoratori indipendenti e parasubordinati come, ad esempio, le Collaborazioni Coordinate e Continuative)

L'Ex INPDAP è una forma esclusiva dell'AGO e nella quale sono previste alcune gestioni:

- Dipendenti dello Stato e delle aziende autonome dello Stato (ex CTPS)
- Dipendenti degli Enti Locali e della Sanità Pubblica (ex CPDEL)
- Cassa pensioni sanitari (ex CPS)
- Cassa pensioni insegnanti asili nido e scuole parificate (ex CPI)
- Cassa pensioni ufficiali giudiziari (ex CPUG)

CONTRIBUTI OBBLIGATORI

Il sistema previdenziale Italiano è definito a ripartizione, vale a dire che i contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro consentono di finanziare il sistema e di erogare la pensione a chi è già pensionato (sistema retributivo). Con le riforme che sono state attuate nel corso degli anni, a questo sistema si è aggiunto il metodo a “capitalizzazione” proprio del sistema previdenziale contributivo, con il quale la pensione che viene percepita è strettamente connessa al numero ed al valore individuale dei contributi versati durante la vita lavorativa.

La contribuzione obbligatoria è costituita dalla retribuzione complessivamente percepita che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a versare, sia per la parte a proprio carico sia per la parte a carico dei dipendenti ai quali viene trattenuta mensilmente dalla busta paga.

Lavoratori dipendenti privati. Per i lavoratori dipendenti privati in genere, la contribuzione è pari al 33% della retribuzione imponibile previdenziale (cioè al netto dei soli trattamenti di famiglia). Questa aliquota è ripartita tra il datore di lavoro e lavoratore nelle misure del 23.81% e 9.19%. Differenze notevoli, in più o in meno, sono previste in relazione al settore di attività dell'impresa, al tipo di contratto del lavoratore (es. Apprendisti, incremento occupazionale).

Lavoratori dipendenti pubblici. Per questi lavoratori, la contribuzione è pari al 32.65% per gli iscritti alle casse ex INPDAP, CPS, CPI, CPUG, di cui il 23.80% a carico del datore di lavoro e dell'8.85% per i lavoratori. Per gli iscritti alla ex CTPS, l'aliquota è del 33% di cui il 24.20% a carico del datore di lavoro e 8.80% a carico del lavoratore.

Accreditamento sistema retributivo. Nel sistema retributivo il numero dei contributi da accreditare per la pensione è pari a quello delle settimane retribuite durante l'anno, a condizione che la retribuzione complessiva risulti pari a **10440,00euro** annue (valore per il 2016).

In caso contrario il numero delle settimane che viene accreditato è proporzionalmente ridotto.

Ad esempio

Se una persona percepisce una retribuzione mensile di 620 euro, alla fine dell'anno si vedrà accreditare 43 settimane di contributi e non 52. Infatti: lo stipendio annuo è pari a 8.060 euro, importo che viene diviso per il minimale contributivo settimanale (sempre valore del 2015) che è pari **200,76** euro. In sostanza in questo caso il lavoratore avrà maturato solo 10 mesi anziché 12.

Lavoratori parasubordinati. Si tratta dei lavoratori che svolgono un'attività di collaborazione coordinata e continuativa i quali versano una contribuzione obbligatoria pari al 26% così suddivisa: 17.82% a carico del committente e 8.90% a carico del lavoratore, cui si deve aggiungere una maggiorazione dello 0.72% utile per finanziare la maternità e gli assegni famigliari.

La legge di bilancio 2017 ha ridotto per i soli possessori della partita Iva il contributo al 25%

Anche nei rapporti di collaborazione occorre prestare attenzione al minimale contributivo che se inferiore a 324 euro il mese, comporta un accredito contributivo ridotto. Se, ad esempio, percepisce una retribuzione pari a 12.000 euro l'anno, su tale somma verserà il 26% e ai fini della pensione avrà maturato 10 mesi, anziché un anno intero.

Recupero dei vuoti assicurativi. Il lavoratore che si accorge, che in determinati periodi della sua vita lavorativa non sono stati versati i contributi non li perde automaticamente. La contribuzione obbligatoria, infatti, si prescrive nell'arco di 10 anni. Naturalmente dovrà documentare l'esistenza del rapporto di lavoro nei periodi scoperti, tanto più che eventuali dichiarazioni rilasciate dal datore "ora per allora" non hanno alcun valore.

Passato questo periodo per recuperare un eventuale vuoto assicurativo non resta che utilizzare l'istituto del riscatto.

L'ESTRATTO CONTRIBUTIVO

L'estratto contributivo fotografa la vita assicurativa del lavoratore e della lavoratrice, dove sono indicati tutti i contributi da lavoro, figurativi, volontari, ricongiunti e riscattati.

L'estratto conto consente di verificare l'esattezza delle registrazioni e di segnalare tempestivamente eventuali discordanze o inesattezze. La contribuzione previdenziale si prescrive passato il termine di 5 anni e pertanto non possono più essere versate dal datore di lavoro.

Se il lavoratore è vicino alla pensione, può richiedere l'ECOCERT, cioè l'estratto conto certificativo: è un documento analitico che vale come certificato della posizione assicurativa.

Per richiedere l'estratto conto occorre accedere al sito dell'INPS digitando il codice fiscale per la richiesta del PIN.

~~A cominciare da settembre, l'Inps invierà~~ **L'Inps sta inviando** ai dipendenti degli Enti locali alcune centinaia di migliaia di lettere per verificare la correttezza dei versamenti contributivi previdenziali a loro attribuiti.

Successivamente, la "campagna di verifica della posizione assicurativa" interesserà l'intera categoria dei pubblici dipendenti: 3.500.000 tra lavoratori e lavoratrici, di cui 3.200.000 ancora in servizio e 300.000 che hanno lasciato il lavoro, ma non sono ancora in pensione.

Obiettivo della campagna dell'Inps è di fare in modo che la posizione assicurativa di ciascun lavoratore e ciascuna lavoratrice rifletta correttamente il lavoro svolto durante tutta la carriera professionale.

In ogni caso è consigliabile recarsi al patronato **Inca** della **Cgil**, presente in tutte le camere del lavoro delle città italiane e in alcuni paesi nel mondo.

CONTRIBUTI VOLONTARI

L'istituto della prosecuzione volontaria consente ai dipendenti che hanno interrotto il rapporto di lavoro di continuare il versamento dei contributi con onere interamente a proprio carico. Questo vale, ad esempio, nei rapporti di lavoro a part-time, nel caso di interruzione del lavoro per aspettativa per motivi di famiglia, per i periodi di congedo per la formazione e così via.

Questi consentono di perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per raggiungere il diritto ad una prestazione pensionistica, e per incrementare l'importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto, se sono già stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti.

E' possibile chiedere la prosecuzione volontaria anche in costanza di rapporto di lavoro nei seguenti casi:

- di sospensione del rapporto di lavoro per periodi non coperti (aspettativa per motivi di famiglia o altri)
- di formazione professionale, studio, ricerca finalizzati alla riqualificazione professionale
- di non effettuazione dell'attività di lavoro all'interno di un rapporto di lavoro part-time di tipo orizzontale, verticale o ciclico
- di astensione facoltativa per maternità oltre il sesto mese e tra il terzo e l'ottavo anno di età del bambino, ad integrazione dei contributi figurativi

- di assenza dal lavoro per malattia del bambino, tra il terzo e l'ottavo anno di età del bambino, ad integrazione dei contributi figurativi
- sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previsti da specifiche norme di legge oppure disposizioni contrattuali successivi al 31 dicembre 1996 (ad esempio i congedi per formazione, congedi per gravi e documentati motivi familiari, aspettativa non retribuita per motivi privati o malattia, sciopero)

In questi casi non è necessaria la cessazione dell'attività lavorativa che resta, invece, condizione necessaria per l'autorizzazione negli altri casi.

I requisiti. Per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, l'assicurato deve poter far valere uno dei seguenti requisiti:

- **almeno 5 anni** di contributi (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati
- **un anno** di contributi nei cinque anni precedenti la domanda per i lavoratori subordinato
- **un anno** di contributi nei cinque anni precedenti la domanda per i lavoratori a tempo parziale
- **un anno** di contributi nei cinque anni precedenti la domanda per i lavoratori dipendenti su base stagionale, temporanea e discontinua, per i periodi successivi al 31 dicembre 1996 e per cui non stati versati contributi obbligatori o figurativi

In assenza di contributi per 5 anni ne sufficienti 3, purché presenti negli ultimi 5 anni precedenti la domanda.

In deroga a quest'ultimo requisito, è possibile far valere un requisito ridotto, non inferiore ad un anno negli ultimi 5, nel caso di prosecuzione volontaria per i seguenti periodi:

- intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro, a carattere stagionale, ovvero all'interno di rapporti di lavoro temporaneo o discontinuo, come l'interinale
- di non effettuazione dell'attività lavorativa, non coperti da contribuzione e all'interno di rapporti di lavoro a part-time orizzontale, verticale o ciclico
- quando essa venga effettuata nella gestione speciale dell'INPS per i lavoratori parasubordinati

L'importo. Dal 12 luglio 1997 l'importo della somma da versare si determina moltiplicando l'aliquota di finanziamento prevista nella gestione obbligatoria in cui si chiede la prosecuzione ai volontari alla retribuzione settimanale imponibile percepita nell'anno di contribuzione precedente la data della domanda di autorizzazione. In generale quindi l'importo da versare varia sia a seconda della retribuzione percepita nell'anno antecedente sia in base alla gestione previdenziale in cui si è iscritti.

Ad esempio nella gestione FDEL l'aliquota di finanziamento per il 2014 è pari al 32,37% per gli autorizzati ai volontari dal primo gennaio 1996 (27,87% per gli autorizzati sino al 31.12.1995): dunque per comprendere l'importo da versare settimanalmente all'Inps sarà sufficiente individuare la retribuzione settimanale dell'ultimo anno di lavoro (immaginiamo di 346 euro, pari a 1500 euro lorde al mese) e moltiplicare tale importo per il 32,37%. Il versamento sarà dunque pari a 112 euro a settimana (96,4 euro se autorizzati prima del 1995).

CONTRIBUTI FIGURATIVI

Questa tipologia di contributi utili per la maturazione del diritto e della misura della pensione non costano al lavoratore in quanto l'onere è carico del fondo previdenziale al quale è obbligatoriamente iscritto.

Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, per i periodi successivi al 31/12/2004, il valore da attribuire per ciascuna settimana ai periodi figurativamente riconosciuti per gli eventi verificatesi nel corso del rapporto di lavoro (la cassa integrazione, ad esempio,) è pari alla normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore.

La contribuzione figurativa è prevista nei seguenti periodi:

- di disoccupazione indennizzata (non utili per il diritto alla pensione di anzianità)
- di malattia e di infortunio (non utili per il diritto alla pensione di anzianità) entro il limite massimo di 1 anno e dieci mesi
- di percezione dell'indennità di mobilità
- di cassa integrazione guadagni
- di astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio
- corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio quando la maternità sia intervenuta in un periodo in cui non si prestava attività lavorativa, in presenza di 5 anni di contributi versati o accreditati in costanza di rapporto di lavoro
- di assenza dal lavoro per malattia del bambino di età fino a tre anni
- di astensione facoltativa oltre i 6 mesi e l'8° anno di vita del bambino
- di assenza dal lavoro per malattia del bambino tra il 3° e l'8° anno di vita del bambino
- di educazione ed assistenza dei figli fino al 6° anno di vita per le pensioni contributive (massimo 170 giorni per figlio)
- di assistenza a portatori di handicap (legge 104/1992)
- di assenza dal lavoro per assistenza a figli con più di 6 anni di età, al coniuge o al genitore con handicap grave, per le pensioni liquidate con il metodo contributivo (25 giorni l'anno, entro un massimo di 24 mesi)
- di assistenza antitubercolare
- di servizio militare ed equipollenti

- di persecuzione politica e razziale
- di retribuzioni ridotto per contratti di solidarietà
- di fruizione di sussidi per lavori socialmente utili
- di percezione della pensione di inabilità successivamente revocata
- di godimento dell'assegno di invalidità, durante i quali non è stata svolta attività lavorativa; si tratta di periodi utili solo per il diritto (non per la misura) alla pensione di vecchiaia, nel caso in cui il titolare dell'assegno compia l'età pensionabile e l'assegno stesso venga trasformato
- per le giornate di riposo fruito per donazione di sangue e midollo osseo

Dal 2013 l'accredito figurativo avviene automaticamente, tranne per quelli in cui l'INPS non può esserne a conoscenza, vale a dire per eventi collocati al di fuori del rapporto di lavoro come, ad esempio, il servizio militare, la maternità al di fuori del rapporto di lavoro.

CONTRIBUTI DA RISCATTO

Per coprire determinati periodi della vita lavorativa nei quali il lavoratore è scoperto da contribuzione, è possibile utilizzare l'istituto del riscatto che è sempre oneroso per il lavoratore richiedente.

Proprio per il fatto che il lavoratore deve pagare il riscatto (talvolta molto oneroso), è importante che la domanda di riscatto sia presentata il prima possibile in quanto uno dei criteri che sono utilizzati per determinare l'ammontare dell'onere da versare è la retribuzione percepita al momento della domanda.

Anzi, quando la legge lo consente, la domanda di riscatto va presentata anche prima di iniziare l'attività lavorativa, come nel caso del riscatto degli studi universitari.

Il contributo da riscatto può essere versato in un'unica soluzione, oppure in forma rateale che, sempre nell'ipotesi degli studi universitari, è consentita fino a un massimo di 10 anni senza interessi.

Le somme versate per il riscatto contribuiscono alla riduzione del reddito imponibile IRPEF, come se si trattassero dei contributi obbligatori il che comporta un risparmio sull'effettivo onere di riscatt

Periodi riscattabili

- i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre)
- i diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni)
- i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine
- di un corso di durata non inferiore a due anni
- i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge
- i titoli accademici introdotti dal decreto n.509 del 3 novembre 1999 cioè: Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea.
- Diploma di accademia delle Belle Arti

(Sono esclusi i periodi di fuori corso)

- Periodi di lavoro prestati all'estero in paesi convenzionati
- L'attività svolta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per periodi antecedenti il 1.4.1996
- Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro (lavori discontinui, temporanei, stagionali successivi al 31/12/1996
- Periodi di formazione professionale, studio e ricerca
- Periodi di interruzione tra un lavoro e l'altro
- Periodi intercorrenti nel lavoro con contratto a part-time verticale o ciclico.
- Periodi assenza dal lavoro per maternità e assenza dal lavoro per malattia del bambino sino a 3 anni di età, quando la donna non sta lavorando
- Periodo di congedo per l'assistenza e la cura di disabili in misura non inferiore all'80% per i periodi successivi al 31/12/1993
- Periodi di lavoro svolto con contratto part time;
- Periodi di lavoro socialmente utili per la copertura delle settimane utili per il calcolo della misura delle pensioni
- Periodi di lavoro non coperti da contribuzione (omessi) e per i quali non sussiste più l'obbligo assicurativo (prescritti), se i contributi risultano non versati:
- dal datore di lavoro per attività lavorativa subordinata
- dal titolare di impresa artigiana o commerciale per i coadiuvanti
- dal titolare del nucleo coltivatore diretto, colono e mezzadro in favore dei familiari coadiuvanti

Altri servizi o periodi riscattabili

- Servizi presso enti iscritti facoltativamente resi prima della data di iscrizione facoltativa
- Servizi prestati presso enti privati esercenti un pubblico servizio
- Servizi prestati presso enti di diritto pubblico ed istituti di credito di diritto pubblico
- Servizio prestato come assistente straordinario non incaricato o di assistente volontario nelle Università o negli Istituti di istruzione superiore
- Servizio prestato in qualità di dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'Inps
- Periodi di tirocinio pratico per sanitari e farmacisti
- Periodi di fruizione di borsa di studio

- Periodi di iscrizione ad albi professionali

La domanda. La domanda può essere presentata dalla data di assunzione e entro 90 giorni dalla cessazione dal servizio. Qualora la cessazione sia per limiti di età la domanda di computo o di riscatto deve essere presentata almeno due anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio. La domanda si intende decaduta in caso di assenza di comunicazione da parte dell'assicurato entro il termine dei due anni dalla conclusione dei termini fissati nel provvedimento comunicato all'interessato. Nel caso di parziale versamento, trascorsi due anni senza comunicazioni da parte dell'interessato, verranno considerati utili ai fini dell'anzianità di iscrizione, solamente gli anni o frazioni di anni per i quali è stato corrisposto l'onere del riscatto.

Contribuzione dovuta. Per ogni anno o frazione di anno riscattato, si può alternativamente versare una somma pari al contributo soggettivo minimo vigente nell'anno di presentazione della domanda, ovvero un importo determinato applicando alla media dei redditi professionali netti da lavoro autonomo, conseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda, ivi compresi i periodi di contribuzione facoltativa e volontaria, le aliquote percentuali del contributo soggettivo vigente.

L'importo calcolato non potrà in ogni caso essere inferiore alla misura del contributo soggettivo minimo frazionato.

Nel caso in cui i richiedenti siano i superstiti dell'assicurato deceduto, la determinazione dell'onere avverrà facendo riferimento alla data di decesso dell'assicurato.

Modalità di versamento dei contributi dovuti

- Unica soluzione, entro sei mesi dalla ricezione del provvedimento di delibera del Consiglio di Amministrazione
- Secondo un piano di rateizzazione (mensile, bimestrale o trimestrale) non superiore a 5 anni, con
- applicazione di un tasso di dilazione pari al tasso legale annuo pro-tempore vigente nell'anno di presentazione della domanda, maggiorato di 5 punti percentuali.

La scelta deve essere effettuata in sede di presentazione della domanda. Qualora l'iscritto maturi o abbia maturato il diritto a pensione, l'erogazione è subordinata alla preventiva estinzione dell'intero onere di riscatto.

TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI

Chi ha svolto diversi lavori, con iscrizione a forme assicurative diverse, può ottenere altrettanti trattamenti di pensione (se raggiunge il requisito minimo per il diritto previsto in ciascuna di tali forme) oppure può riunire in una sola le diverse posizioni assicurative maturate, al fine di ottenere una sola pensione, scegliendo, entro certi limiti, la gestione assicurativa che garantisce il trattamento migliore; per fare questo, può ricorrere alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, che richiede in genere il pagamento di un corrispettivo (si veda in proposito l'apposito capitolo), o alla totalizzazione dei contributi.

Le prestazioni. Le prestazioni conseguibili a seguito di totalizzazione sono:

- nel sistema retributivo:
 - la pensione di vecchiaia al compimento dell'età e in presenza di 20 anni di contributi
 - la pensione anticipata con gli anni di contributi richiesti per le donne e per gli uomini, indipendentemente dall'età anagrafica
 - la pensione di inabilità assoluta
 - la pensione ai superstiti
- Nel regime contributivo
 - La pensione di vecchiaia
 - La pensione d'inabilità

La domanda. La domanda di totalizzazione va presentata all'ente previdenziale di ultima iscrizione. A seguito della domanda, ogni gestione interessata liquida quota parte di pensione di propria competenza. La totalizzazione invece non può essere richiesta se il lavoratore:

- è già titolare di una pensione diretta liquidata in uno dei fondi di previdenza dove ha versato i contributi;
- ha richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi (leggi 29/1979 e 45/1990) in data successiva al 3 marzo 2006.

Differenze con la ricongiunzione. La ricongiunzione è l'unificazione, presso un unico ente, dei periodi di assicurazione maturati dal lavoratore in differenti settori di lavoro. Le differenze principali tra totalizzazione e ricongiunzione sono due:

- onerosità: la ricongiunzione è onerosa, mentre la totalizzazione è gratuita
- utilizzo dei contributi: la ricongiunzione permette il trasferimento materiale dei contributi da una cassa e/o gestione ad altra, quindi tutti i contributi vengono utilizzati secondo le regole della cassa presso la quale sono stati ricongiunti; con la totalizzazione, invece, i contributi restano accreditati presso le originarie casse e/o gestioni e pertanto l'ammontare finale del trattamento pensionistico è dato dalla sommatoria delle singole quote di pensione, calcolate secondo le differenti regole della cassa e/o gestione.

L'importo. L'importo della pensione viene determinato in base alla somma delle «quote» di pensione di competenza di ogni singola gestione (secondo le modalità di calcolo vigenti nei rispettivi ordinamenti), in proporzione all'anzianità contributiva maturata dal lavoratore in ciascuna di esse. I periodi coincidenti con altri accreditati presso diverse gestioni non sono da considerare ai fini del diritto alla prestazione, ma solo per la misura.

LA RICONGIUNZIONE

La **legge di bilancio 2017 non ha abrogato la ricongiunzione di cui alla legge 29/79 né la legge 45/90**

Il sistema previdenziale italiano è gestito da numerosi enti, casse e fondi, rivolti a specifiche categorie di lavoratori che può essere suddiviso in quattro settori:

- a) fondi privati iscritti all'INPS, nel quale, oltre che al regime generale (AGO) gestisce dei fondi speciali
- b) l'INPDAP per i dipendenti pubblici
- c) i lavoratori autonomi
- d) i liberi professionisti (categorie dotate di casse di previdenza)

Può avvenire che nell'arco della vita lavorativa un lavoratore versi i propri contributi obbligatori in casse o fondi diversi dal quale risulta iscritto.

In questo caso, ai fini del diritto e della misura della pensione può trasferire –ricongiungere – i contributi che risultano essere stati versati in enti previdenziali diversi.

Occorre precisare che la ricongiunzione opera ai fini di una pensione unica, questo significa che non si possono trasferire i contributi solo in modo parziale, bensì si trasferiscono l'insieme dei contributi versati in un determinato fondo.

La ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (art. 1 L.29/1979). La legge dà la possibilità di ricongiungere presso il FPDL INPS tutti i contributi esistenti in altre gestioni come, ad esempio, dall'INPDAP. Per le domande successive al 1° luglio 2010 la ricongiunzione comporta un onere a carico del richiedente, mentre per domande presentate prima di tale data avveniva senza oneri per il richiedente.

La ricongiunzione dei contributi provenienti dalle gestioni speciali dei lavoratori autonomi è sempre avvenuta con pagamento di un onere; in questo caso la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata a condizione che l'interessato possa far valere, successivamente alla cessazione dell'attività come lavoratore autonomo, almeno 5 anni di contribuzione in qualità di lavoratore dipendente in una o più gestioni pensionistiche obbligatorie.

La ricongiunzione di periodi accreditati nel FPDL presso altri fonti (art.2 L.29/1979). Il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione: nell'AGO

- in forme obbligatorie sostitutive, esclusive dell'AGO (INPDAP)
- nelle gestioni speciali per lavoratori autonomi

Può richiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura della pensione di un'unica pensione, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione.

Tale tipo di ricongiunzione è sempre onerosa, anche in modo notevole.

La ricongiunzione di periodi assicurativi da e verso le casse di previdenza dei liberi professionisti (Legge 45/1990). E' possibile ricongiungere la contribuzione esistente presso le varie casse di previdenza dei liberi professionisti con quelle esistenti presso le gestioni obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, o per i lavoratori autonomi.

Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.

Prima dell'età pensionabile, la facoltà è esercitabile solo nella gestione presso cui si è iscritti al momento della domanda. E' possibile ricongiungere in una gestione diversa da quella di iscrizione al raggiungimento dell'età pensionabile e solo se in tale gestione risultano almeno 10 anni di contribuzione continuativa, per effettiva attività. Anche in questo caso la ricongiunzione è onerosa.

L'onere di ricongiunzione. Nel regime retributivo l'onere di ricongiunzione corrisponde alla quota di incremento dell'importo di pensione, ottenuto aumentando l'anzianità contributiva con il periodo ricongiunto, capitalizzata secondo il parametro attuariale della speranza di vita, tenuto conto del tempo intercorrente tra il pagamento dell'onere e la data di decorrenza della pensione. Da questo onere si sottrae il valore indicizzato dei contributi che il lavoratore porta con sé nella gestione di destinazione.

Nel regime contributivo, l'istituto della ricongiunzione è stato sostituito da quello della totalizzazione.

Il pagamento. L'importo da versare viene notificato, a mezzo raccomandata, dall'INPS con il provvedimento di accoglimento della domanda di ricongiunzione, in cui vengono indicate anche le modalità di versamento e i termini previsti. Il pagamento può avvenire:

- in unica soluzione entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento;
- in forma rateale (la rateazione non può superare la metà dei mesi ricongiunti, prevede un primo versamento di importo pari a tre rate e comporta maggiorazione di interessi).

In quest'ultimo caso:

- l'importo dell'onere da ricongiunzione deve essere maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente;
- l'importo dell'onere deve essere suddiviso in rate mensili consecutive d'importo unitario non inferiore a 27 euro;
- le prime tre rate devono essere versate in unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica di accoglimento della domanda di ricongiunzione

Il mancato pagamento dell'importo in unica soluzione o delle prime tre rate verrà considerato come rinuncia alla ricongiunzione, mentre il mancato pagamento di due rate consecutive, nel corso di una rateazione già iniziata, comporta l'annullamento dell'operazione di ricongiunzione con rimborso di quanto versato.

L'interruzione del pagamento rateale dell'onere comporta l'annullamento dell'operazione di ricongiunzione con il rimborso di quanto versato. Una nuova domanda potrà essere presentata solo dopo dieci anni dalla precedente o al momento del pensionamento.

La domanda. La domanda di ricongiunzione deve essere presentata alla competente sede dell'Istituto, Ente, Cassa, Fondo o gestione previdenziale nella quale si chiede di ricongiungere i diversi periodi.

La facoltà di ricongiunzione dei vari periodi in'unica gestione può essere esercitata una sola volta e riguarda la totalità dei contributi accreditati.

E' possibile presentare una secondo volta la domanda:

- dopo 10 anni dalla prima, con almeno 5 anni di contribuzione di effettivo lavoro
- al momento del pensionamento e solo nella stessa gestione nella quale si è fatta la precedente ricongiunzione

Il mancato versamento dell'importo in unica soluzione o delle prime tre rate dell'onere da pagare sarà considerato come rinuncia alla ricongiunzione. Il mancato pagamento di due rate consecutive, nel corso della rateizzazione dell'onere già iniziato, comporta l'annullamento della ricongiunzione con rimborso di quanto versato.

L'interruzione del pagamento rateale comporta l'annullamento della ricongiunzione con rimborso di quanto versato.

Il trasferimento dei contributi presso il FPLD. Nel caso in cui il lavoratore, assicurato presso una gestione sostitutiva o esclusiva (come l'ex IMPDAP) dell'AGO, interrompesse il rapporto di lavoro senza ancora aver maturato il diritto alla pensione, è possibile il trasferimento gratuito dei contributi all'INPS, **ma ciò vale solo per i lavoratori degli Enti Locali e della Sanità** che hanno chiuso il rapporto di lavoro prima del 1° agosto 2010 senza aver maturato il diritto alla pensione.

CUMULO

Articolo 1 comma, 195 e seguenti Legge di Bilancio 2017

E' la possibilità di cumulare i periodi assicurativi con contribuzione versata in più gestioni previdenziali per conseguire il diritto ad un'unica pensione¹. Il cumulo dei periodi assicurativi non comporta il versamento di oneri a carico dell'interessato né il trasferimento di contributi da una gestione all'altra. Ogni gestione che interviene nel cumulo determina, per la parte di competenza, il trattamento pro-quota in rapporto ai propri periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento.

A CHI SI RIVOLGE Soggetti con contribuzione versata in due o più delle seguenti gestioni previdenziali: • Assicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi: commercianti, artigiani, coltivatori diretti) • Gestioni sostitutive dell'Assicurazione generale obbligatoria • Gestioni esclusive dell'Assicurazione generale obbligatoria • Gestione separata² □ Iscritti alle casse professionali³.

REQUISITI Il cumulo può essere utilizzato per ottenere la pensione di vecchiaia, di inabilità, indiretta ai superstiti o dal 2017 per ottenere la pensione anticipata⁴. Il cumulo è previsto anche quando siano stati già raggiunti i requisiti per il diritto a pensione in una delle gestioni per le quali è previsto il cumulo.

¹ Art. 1 della legge n.228 del 2012 ² di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 ³ enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ⁴ di cui al comma 10 dell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214

2

COSA ACCADE PER LE RICONGIUNZIONI IN CORSO DI PAGAMENTO Si può chiedere il cumulo anche nel caso si stia già pagando la ricongiunzione⁵ e si può chiedere la restituzione di quanto già versato. Questo è possibile solo qualora non sia stato pagato integralmente l'importo e non sia stata liquidata una pensione considerando i periodi oggetto di ricongiunzione. Quindi: • non è consentito il recesso dalla ricongiunzione per ottenere la restituzione di quanto versato e

accedere al pensionamento in cumulo se l'onere è stato pagato integralmente • non è oggetto di recesso la ricongiunzione che abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione, anche se su questa gravano trattenute a titolo di rate d'onere di ricongiunzione. L'eventuale restituzione delle rate pagate decorre dal dodicesimo mese dalla data di richiesta di rimborso, in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi.

RINUNCIA ALLA DOMANDA DI TOTALIZZAZIONE Possono accedere alla pensione in regime di cumulo anche coloro che, prima del 1° gennaio 2017, abbiano presentato domanda di totalizzazione⁶ a condizione che rinuncino alla domanda stessa e che il relativo procedimento non sia ancora concluso.

INDENNITA' DI FINE SERVIZIO PER I DIPENDENTI PUBBLICI I dipendenti pubblici che si avvalgono della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi percepiranno l'indennità di fine servizio al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia e saranno applicate tutte le disposizioni normative vigenti a tale data.

IL LIMITE MINIMO PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI

Qualunque sia il tipo di contribuzione accreditata, c'è una stretta correlazione tra l'importo della retribuzione di riferimento (reale, tabellare, figurativa) e il numero dei contributi accreditati. Per i lavoratori dipendenti, un contributo settimanale può essere accreditato solo quando la retribuzione di riferimento raggiunge o supera un determinato limite.

Se la media settimanale della retribuzione percepita nel corso di uno o più periodi di lavoro collocati in uno stesso anno di calendario è inferiore a tale limite, il numero dei contributi settimanali accreditati per quello stesso anno si contrae in proporzione.

In pratica, questo può accadere solo nel caso di lavoro a part-time, perché, in caso di lavoro a tempo pieno, il rispetto del minimale contributivo giornaliero per n.6 giorni a settimana garantisce il raggiungimento del minimo settimanale.

Esempi di contrazione per l'anno 2016:

Per il 2016 dato che il trattamento minimo è pari a **501,86 euro al mese**, il reddito minimo da assoggettare a contribuzione è pari a **47,68 euro al giorno** (Circolare Inps 11/2016). Nel 2016 la contribuzione minima è di almeno **200,76 euro a settimana** e nell'anno di **10.440 euro**.

1. settimane lavorate 52, retribuzione complessiva 6.500 euro. $6.500/200.76= 32.37$ arrotondato a **32** settimane
2. settimane lavorate 39, retribuzione 5.000 euro. $5000/200.76= 24.90$ arrotondato a **25** settimane. ~~(192.40 era il limite minimo di retribuzione settimanale nel 2012)~~

Per i lavoratori iscritti alla gestione separata (co.co.co – co.co.pro) il discorso è analogo, anche se il limite di riferimento è diverso.

Esempio

1. mesi di lavoro 6, reddito 6.000 euro. $6000/1.244.17=25.98$ arrotondato a 4 mesi
(Le tabelle con i minimi sono recuperabili nel sito Internet dell'INPS)

MAGGIORAZIONI DELL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA

In alcuni casi l'effettuazione di attività lavorative particolari comporta la copertura assicurativa potenziata: il contributo previdenziale corrispondente a tali periodi, che sarebbe spettato in condizioni normali, viene moltiplicato per determinati coefficienti di trasformazione.

Il complesso dei periodi dovuti a maggiorazione di qualsiasi tipo non può superare il limite di 5 anni, e dal 1° gennaio 2012 le maggiorazioni calcolate nel sistema contributivo sono utili sia ai fini del diritto che della misura della pensione.

Ad esempio: i lavoratori dei Vigili del Fuoco e della Polizia Penitenziaria, hanno la maggiorazione di 1/3 del periodo utile ai fini della pensione.

LA PENSIONE DI VECCHIAIA

La legge di riforma del 2011 ridefinisce i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia sia nel regime retributivo che contributivo. Questi nuovi requisiti sono applicabili dal 1° gennaio 2012, esclusivamente per chi ancora non aveva perfezionato il requisito per il diritto alla pensione con le regole vigenti prima di tale data.

REGIME RETRIBUTIVO O MISTO (INIZIO ASSICURAZIONE PRIMA DEL 1° GENNAIO 1996).

Requisito di età. Il requisito anagrafico di 65 anni, vigente fino al 31.12.2011, viene elevato a 66 dal 1° gennaio 2012. Questa modifica si applica immediatamente a tutti coloro che alla data del 31.12.2011 dovevano far valere 65 anni di età, ivi comprese le lavoratrici del Pubblico Impiego per le quali il passaggio da 61 a 65 anni era già previsto a partire dal 2012.

Per tutti coloro che invece potevano far valere un requisito di età inferiore, è previsto un periodo transitorio di crescita del requisito fino al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi nel 2018.

Si tratta delle lavoratrici dei settori privati, per le quali l'età anagrafica è fissata a 62 anni nel 2012 e viene incrementata di 18 mesi ogni due anni fino al 2018.

Inoltre, a partire dal 2013 il requisito anagrafico, qualunque esso sia a tale data, sarà incrementato degli adeguamenti alla speranza di vita. Tali adeguamenti avranno una cadenza triennale fino al 2019; dallo scatto successivo l'adeguamento avrà cadenza biennale.

In ogni caso, nel 2021 i requisiti anagrafici, adeguati alle speranze di vita, non potranno essere inferiori a 67 anni.

Restano fissati a quelli erano prima del 1993 (60 anni per gli uomini, 55 per le donne) i limiti di età per i lavoratori non vedenti e quelli invalidi in misura non inferiore all'80%.

Donne dei settori privati:

| | |
|-------------------|---|
| 60 anni. | Fino al 31/12/2011 |
| 62 anni. | Anno 2012 |
| 62 anni e 3 mesi. | Anno 2013 |
| 63 anni e 9 mesi. | Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 |
| 65 anni e 7 mesi. | Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 |
| 66 anni e 3 mesi. | Dal 1° gennaio 2018 |

Uomini e donne del Pubblico Impiego

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Uomini 65 anni. | Fino al 31 dicembre 2011 |
| Donne 61 anni. | Fino al 31 dicembre 2011 |

| | |
|-----------------|-----------|
| Uomini 66 anni. | Anno 2012 |
| Donne 65 anni | Anno 2012 |

Uomini 66 anni e 7 mesi. Dal 1° gennaio 2016 al 2018
Donne 66 anni e 7 mesi. Dal 1° gennaio 2016 al 2018

Uomini dei settori privati

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| 65 anni. | Fino al 31 dicembre 2011 |
| 66 anni. | Anno 2012 |
| 66 anni e 7 mesi. | Dal 1° gennaio 2016 al 2018 |

Eccezioni. Le norme per accedere al diritto alla pensione prevedono due eccezioni che valgono **SOLO** per le lavoratrici e i lavoratori dei settori privati.

Il correttivo apportato per gli uomini riguarda due classi d'età: i nati nel 1951 (che abbiano iniziato a lavorare dopo i 24 anni, perché altrimenti sarebbero già pensione), ma prima dei 27 anni; i nati nel 1952 (che abbiano iniziato a lavorare a 23 o 24 anni).

In questi casi la legge di riforma prevede uno "sconto" di anni sull'età pensionabile: da 66 a 64 anni.

Più articolata è la partita per quanto riguarda le donne. Si tratta delle donne nate nel 1952 (il requisito chiave è il compimento di 60 nel 2012), ma le nate nel primo semestre del 1952 non avranno nessun beneficio: a loro, infatti, le regole ordinarie consentono di andare in pensione nel 2015 a 63 anni e sei mesi, quindi prima dei 64 anni.

Le donne nate nel secondo semestre del 1952, invece, potranno andare in pensione nel 2016 a 64 anni anziché nel 2017 a 65.

Diversità per le lavoratrici pubbliche. Come si è detto queste eccezioni riguardano solo le donne e gli uomini dei settori privati, la conseguenza di questa disparità può essere evidenziata con un esempio.

Una lavoratrice del mondo del lavoro privato nata il 1° luglio del 1952, andrà in pensione nel luglio del 2016 con 64 anni di età, mentre se è una lavoratrice pubblica, potrà andare in pensione nel 2018 con 66 anni di età.

Se, invece, fosse nata il 30 giugno del 1952, la donna lavoratrice privata andrà in pensione nel 2015 con 63 anni e mezzo di età, la dipendente pubblica nel 2018 a 66 anni.

Donne dei settori privati: le lavoratrici che maturano, entro il 31/12/2012, 20 anni di contributi e 60 anni di età, potranno andare in pensione a 64 anni di età anziché 66

Uomini e donne dei settori privati: i lavoratori e le lavoratrici che maturano "quota 96" nel 2012, potranno andare in pensione al compimento di 64 anni di età

Requisito di contribuzione. Il requisito contributivo è fissato in 20 anni per tutti i lavoratori e lavoratrici, sia dei settori privati che pubblici.

A questo requisito generale ci sono delle eccezioni, si tratta di:

- coloro che alla data del 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti previdenziali e di contribuzione di 15 anni (obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e ricongiunzione), riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1° gennaio 1993 anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data
- lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992
- lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore alle 52 settimane nell'anno solare. Il requisito dei 25 anni e quello di 10, possono essere maturati anche successivamente al 31 dicembre 1992
- lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un'anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese del compimento dell'età per i requisiti per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe di conseguire i requisiti assicurativi richiesti nell'anno di compimento dell'età pensionabile

Requisito di cessazione del rapporto di lavoro. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro.

La decorrenza. Tutte le lavoratrici e i lavoratori, di qualsiasi settore di lavoro, che raggiungono il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime retributivo a partire dal 1° gennaio 2012 si vedranno liquidare la pensione, a seconda della maturazione delle prestazioni e della gestione che liquida, dal 1° giorno del mese successivo la maturazione del diritto o, nelle forme esclusive come l' **ex Inpdap** per i dipendenti pubblici, dal giorno successivo al raggiungimento del requisito.

Per i lavoratori e le lavoratrici che invece hanno perfezionato il requisito entro il 31 dicembre 2011, si applicano le decorrenze previste dalla normativa vigente alla data del perfezionamento del requisito vale dire con il regime delle finestre mobili.

REGIME CONTRIBUTIVO (INIZIO ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE DOPO IL 31 DICEMBRE 1992)

Requisito di età. Il requisito anagrafico di 65 anni, vigente fino al 31.12.2011, viene elevato a 66 anni dal 1° gennaio 2012. Questa modifica si applica immediatamente a tutti coloro che, alla data del 31.12.2011, dovevano fare valere 65 anni di età, comprese le dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni per le quali il passaggio da 61 a 65 anni era previsto a partire dal 2012.

Per tutti coloro che invece potevano far valere un requisito di età inferiore, è previsto un periodo transitorio di crescita del requisito fino al raggiungimento dei 66 anni nel 2018.

Si tratta delle lavoratrici dei settori privati, per le quali l'età anagrafica è fissata a 62 anni nel 2012 e viene incrementata di 18 mesi ogni due anni fino al 2018.

Inoltre, a partire dal 2013 il requisito anagrafico, qualunque esso sia a tale data, sarà incrementato degli adeguamenti alla speranza di vita. Tali adeguamenti avranno una cadenza triennale fino al 2019; dallo scatto successivo l'adeguamento avrà cadenza biennale.

In ogni caso, nel 2021 i requisiti anagrafici, adeguati alle speranze di vita, non potranno essere inferiori a 67 anni.

Requisito di contribuzione. Il requisito contributivo è di 20 anni sia per i lavoratori privati che pubblici. Al 70° anno di età – anche esso soggetto all'incremento per le aspettative di vita - il requisito si riduce di 5 anni, purché di contribuzione effettiva. Per contribuzione effettiva si intende la contribuzione effettivamente versata, obbligatoria, volontaria da riscatto, con esclusione della contribuzione figurativa.

La riduzione del requisito contributivo si applica soltanto quando l'assicurazione previdenziale abbia avuto inizio dopo il 31.12.1995, non anche ai soggetti che, avendo dato vita ad una posizione assicurativa previdenziale in data precedente, abbiano optato per il sistema di calcolo contributivo.

Requisito di cessazione del rapporto di lavoro. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro.

Requisito d'importo. La pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo, non può essere liquidata finché l'importo, risultante dall'applicazione del coefficiente di trasformazione legato all'età, non raggiunga un determinato limite o finché l'età del richiedente, alla data da cui dovrebbe avere decorrenza la pensione, non abbia raggiunto il massimo previsto.

Coloro che raggiungono il diritto alla pensione dal 1° gennaio 2012 in poi, l'importo della pensione calcolata con il sistema contributivo sia pari o superiore a 1,5 volte l'assegno sociale erogato dall'INPS.

Si prescinde dal requisito dell'importo all'età di 70 anni, più l'aspettativa di vita, in presenza del requisito di contribuzione che, a tale età, è fissato in 5 anni di contribuzione effettiva

Il requisito d'importo si applica soltanto quando l'assicurazione previdenziale abbia avuto inizio dopo il 31.12.1995, non anche ai soggetti che, avendo dato vita ad una posizione assicurativa previdenziale in data precedente, abbiano optato per il sistema di calcolo contributivo.

La decorrenza. Tutte le lavoratrici e i lavoratori, di qualsiasi settore di lavoro, che raggiungono il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime retributivo a partire dal 1° gennaio 2012 si vedranno liquidare la pensione, a seconda della maturazione delle prestazioni e della gestione che liquida, dal 1° giorno del mese successivo la maturazione del diritto o, nelle forme esclusive come l'IMPDPAP per i dipendenti pubblici, dal giorno successivo al raggiungimento del requisito.

Per i lavoratori e le lavoratrici che invece hanno perfezionato il requisito entro il 31 dicembre 2011, si applicano le decorrenze previste dalla normativa vigente alla data del perfezionamento del requisito vale dire con il regime delle finestre mobili.

| Contribuzione | | importo | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|
| Donne e uomini tutti i settori | | Donne e uomini tutti i settori | |
| Fino a 69 anni di età | Fino a 70 anni di età | Fino a 69 anni di età | Fino a 70 anni di età |
| 20 anni | 5 anni di contribuzione effettiva | Il più elevato tra: importo assegno sociale rivalutato x 1.5 | Non richiesto |

OPZIONE DONNA

Regime sperimentale donna (c.d. opzione donna)

E' un beneficio che consente alle lavoratrici di ottenere la pensione di anzianità con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore dal 1° gennaio 2008 in poi. E' un regime sperimentale in quanto previsto solo per chi ha maturato i requisiti nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015.

A CHI SI RIVOLGE Alle lavoratrici dipendenti e autonome in possesso di: • anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, che non abbiano altrimenti maturato il diritto a pensione di anzianità 1 • anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del sistema contributivo².

REQUISITI Per avere diritto alla pensione di anzianità con l'opzione donna le lavoratrici devono possedere, entro il 31 dicembre 2015: • un'anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni (per le gestioni esclusive dell'AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) • un'età anagrafica di 57 anni, se dipendenti, e di 58, se autonome. Dal 1.1.2013, con gli adeguamenti alla speranza di vita cui all'articolo 12 della legge n. 122 del 2010, il requisito di accesso è divenuto di 57 anni e 3 mesi per le lavoratrici dipendenti e 58 anni e 3 mesi per quelle autonome. La facoltà è stata estesa retroattivamente³ anche alle lavoratrici che al 31 dicembre 2015 avevano compiuto 57 anni, se dipendenti, e 58 anni, se

¹ La lavoratrice che ha già maturato i requisiti per la pensione di anzianità previsti dalla c.d. Riforma Maroni (legge n. 243 del 2004) consegue il diritto alla pensione secondo questa normativa e non come opzione donna. ² rt. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335. ³ articolo 1, comma 222, della legge di Bilancio 2017 autonome ma che a tale data non erano in possesso degli ulteriori tre mesi richiesti per effetto degli incrementi alla speranza di vita applicati dal 1.1.2013.

| Dati individuali | Lavoratrici A | Lavoratrice B | Lavoratrice C | Lavoratrice D |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Data di nascita | 5.3.1956 | 5.3.1956 | 5.3.1957 | 5.3.1957 |
| Inizio lavoro | 5.6.1976 | 5.6.1976 | 5.6.1977 | 5.6.1977 |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Prima data di pensione con regime attuale | 1.5.2018 | 1.5.2018 | 1.9.2019 | 1.9.2019 |
| Importo pensione sistema misto | 24.510.00 | 46.200.00 | 24.520.00 | 46.550.00 |
| Data opzione pensione | 1.7.2014 | 1.7.2014 | 1.7.2015 | 1.7.2015 |
| Importo pensione metodo contributivo | 17.810.00 | 29.210.00 | 17.350.00 | 28.620.00 |
| Riduzione | -27% | -37% | -29% | -39% |

PENSIONE DI VECCHIAIA ETÀ ANAGRAFICA RICHIESTA

| Anni | Uomini | Donne Pubblico Impiego | Donne settori privati |
|------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| 2012 | 66 anni | 66 anni | 62 anni |
| 2013 | 66 anni e 3 mesi | 66 anni e 3 mesi | 63 anni e 9 mesi |
| 2014 | 66 anni e 3 mesi | 66 anni e 3 mesi | 63 anni e 9 mesi |
| 2015 | 66 anni e 3 mesi | 66 anni e 3 mesi | 63 anni e 9 mesi |
| 2016 | 66 anni e 7 mesi | 66 anni e 7 mesi | 65 anni e 7 mesi |
| 2017 | 66 anni e 7 mesi | 66 anni e 7 mesi | 65 anni e 7 mesi |
| 2018 | 66 anni e 7 mesi | 66 anni e 7 mesi | 66 anni e 7 mesi |
| 2019 | 66 anni e 11 mesi | 66 anni e 11 mesi | 66 anni e 11 mesi |
| 2020 | 66 anni e 11 mesi | 66 anni e 11 mesi | 66 anni e 11 mesi |
| 2021 | | | |
| 2022 | 67 anni e 2 mesi | 67 anni e 2 mesi | 67 anni e 2 mesi |
| 2023 | | | |
| 2024 | 67 anni e 5 mesi | 67 anni e 5 mesi | 67 anni e 5 mesi |
| 2025 | | | |
| 2026 | 67 anni e 8 mesi | 67 anni e 8 mesi | 67 anni e 8 mesi |
| 2027 | | | |
| 2028 | 67 anni e 11 mesi | 67 anni e 11 mesi | 67 anni e 11 mesi |
| 2029 | | | |
| 2030 | 68 anni e 1 mese | 68 anni e 1 mese | 68 anni e 1 mese |
| 2031 | | | |
| 2032 | 68 anni e 3 mesi | 68 anni e 3 mesi | 68 anni e 3 mesi |
| 2033 | | | |
| 2034 | 68 anni e 5 mesi | 68 anni e 5 mesi | 68 anni e 5 mesi |
| 2035 | | | |
| 2036 | 68 anni e 7 mesi | 68 anni e 7 mesi | 68 anni e 7 mesi |
| 2037 | | | |
| 2038 | 68 anni e 9 mesi | 68 anni e 9 mesi | 68 anni e 9 mesi |
| 2039 | | | |
| 2040 | 68 anni e 11 mesi | 68 anni e 11 mesi | 68 anni e 11 mesi |
| 2041 | | | |
| 2042 | 69 anni e 1 mese | 69 anni e 1 mese | 69 anni e 1 mese |
| 2043 | | | |
| 2044 | 69 anni e 3 mesi | 69 anni e 3 mesi | 69 anni e 3 mesi |
| 2045 | | | |
| 2046 | 69 anni e 5 mesi | 69 anni e 5 mesi | 69 anni e 5 mesi |
| 2047 | | | |
| 2048 | 69 anni e 7 mesi | 69 anni e 7 mesi | 69 anni e 7 mesi |
| 2049 | | | |
| 2050 | 69 anni e 9 mesi | 69 anni e 9 mesi | 69 anni e 9 mesi |

Nota.

Il requisito contributivo necessario è di 20 anni e, in aggiunta per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996, un importo di pensione pari a 1,5 volte l'assegno sociale

PENSIONE ANTICIPATA

Requisito di età. A decorrere dal 1° gennaio 2012 i lavoratori dipendenti, autonomi, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (cioè lavoratori che erano nel sistema retributivo o misto al 31 Dicembre 2011) possono conseguire - ai sensi dell'articolo 24 comma 10 del DL 201/2011 - la pensione anticipata qualora, gli assicurati, abbiano maturato una anzianità contributiva pari a 42 anni ed un mese per gli uomini e a 41 anni ed un mese per le donne. Tale requisito contributivo va aumentato in base agli adeguamenti alla speranza di vita.

La penalizzazione. La riduzione interessa i lavoratori con 42 anni e 6 mesi di contributi (41 anni e 6 mesi per le donne) che non hanno perfezionato 62 anni. La legge Fornero, infatti, consente l'accesso alla pensione anticipata a qualsiasi età ma, per scoraggiare l'accesso troppo anticipato, ha introdotto un particolare meccanismo di disincentivazione.

La riduzione, inoltre, si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un'anzianità contributiva pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011; mentre, per coloro che hanno un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.

Nessuna decurtazione quindi interessa chi ha la pensione calcolata con il solo sistema contributivo, cioè coloro che sono entrati nel mondo del lavoro dal 1° gennaio 1996 in poi. La decurtazione non interessa, parimenti, le lavoratrici che accedono alla pensione con l'opzione donna, nè i lavoratori salvaguardati, e in generale, coloro che mantengono l'ultrattività delle vecchie regole pensionistiche.

La misura. La riduzione è pari all'1% per ciascuno degli ultimi 2 anni mancanti al compimento di 62 anni (es. soggetto che accede al trattamento anticipato all'età di 60 anni subirà una riduzione del 2%, ovvero, 1%+1%) e al 2% per ciascuno degli anni mancanti al compimento dei 60 anni (es. soggetto che accede al trattamento anticipato all'età di 58 anni subirà una riduzione del 6%, ovvero, 1%+1%+2%+2%).

Nel caso in cui l'età di accesso al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

Quindi, ad esempio, un lavoratore che ha compiuto i 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva nel 2014 e 58 anni di età potrà accedere alla pensione anticipata nel 2014 con una decurtazione del 6% circa sulle quote retributive di contribuzione al 31.12.2011 (1% + 1% per i 60 e i 61 anni; 2% + 2% per gli anni 59 e 58).

Abolizione Penalizzazioni

Articolo 1, comma 194 Legge di Bilancio 2017

COS'E' Sono abolite definitivamente le penalizzazioni previste dalla c.d. 'legge Fornero'1 ossia la riduzione percentuale della sola quota retributiva di pensione, proporzionata al numero di anni mancanti al raggiungimento del requisito anagrafico di 62 anni.

A CHI SI RIVOLGE A coloro che raggiungono il diritto alla pensione anticipata dopo il 31 dicembre 2017. Per gli altri pensionati le penalizzazioni erano state tolte da provvedimenti specifici.

COME FUNZIONAVANO LE PENALIZZAZIONI Se il lavoratore accedeva alla pensione anticipata all'età di 60 anni subiva una riduzione pari all'1% per ciascun anno mancante ai 62; se il lavoratore accedeva al trattamento anticipato prima dei 60 anni subiva una riduzione del 2% per ogni anno mancante a 60 più la riduzione del 1% per ogni anno mancante ai 62 (es. il lavoratore che accedeva al trattamento anticipato all'età di 58 anni aveva una riduzione del 6%: 1%+1%+2%+2%). La riduzione era permanente. Le penalizzazioni non si applicavano ai trattamenti calcolati con il solo sistema contributivo e ai lavoratori salvaguardati e, in generale, ai lavoratori non riguardati dalla riforma Fornero.

1 C.d. decreto 'Salva Italia' Art. 24, comma 10, terzo e quarto periodo del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

| Periodo temporale | Dal 1.1.2014 al 31.12.2014 | Dal 1.1.2015 al 31.12.2017 | Dal 1.1.2018 |
|--|---|--|---|
| Requisito contributivo | Uomo: 42 anni e 6 mesi Donne: 41 anni e 6 mesi | Sino al 31.12.2015 Uomo: 42 anni e 6 mesi Donne: 41 anni e 6 mesi Dal 1.1.2016 Uomo: 42 anni e 10 mesi Donne: 41 anni e 10 mesi | Sino a 31.12.2018 Uomo: 42 anni e 10 mesi Donne: 41 anni e 10 mesi Dal 1.1.2019 Uomo: 43 anni e 2 mesi Donne: 42 anni e 2 mesi |
| Condizione per evitare la penalizzazione | a. perfezionare almeno 62 anni di età b. avere la contribuzione composta effettiva di lavoro, malattia, servizio militare, ferie, permessi e congedi per assistenza disabile, donazione sangue | | Perfezionare almeno 62 anni età |

Attualmente, dunque, i requisiti contributivi per la pensione anticipata, comprensivi degli ulteriori adeguamenti alla speranza di vita Istat dal 2019 individuati nella relazione alla Riforma Fornero del 2011, possono essere rappresentati dalla seguente tabella.

REQUISITI CONTRIBUTIVI

| Decorrenza | Uomini | Donne |
|---|-------------------|-------------------|
| dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 | 42 anni e 1 mese | 41 anni e 1 mese |
| dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 | 42 anni e 5 mesi | 41 anni e 5 mesi |
| dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 | 42 anni e 6 mesi | 41 anni e 6 mesi |
| dal 1° gennaio 2016 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi |
| Dal 1° gennaio 2019 | 43 anni e 2 mesi | 42 anni e 2 mesi |
| Dal 1° gennaio 2021 | 43 anni e 5 mesi | 42 anni e 5 mesi |
| Dal 1° gennaio 2023 | 43 anni e 8 mesi | 42 anni e 8 mesi |
| Dal 1° gennaio 2025 | 43 e 11 mesi | 42 anni e 11 mesi |
| Dal 1° gennaio 2027 | 44 anni e 2 mesi | 43 anni e 2 mesi |
| Dal 1° gennaio 2029 | 44 anni e 4 mesi | 43 anni e 4 mesi |

Pensione anticipata con almeno 63 anni di età. Nel solo regime contributivo, vale a dire per coloro che l'assicurazione previdenziale ha avuto inizio dopo il 1° gennaio 1995, è prevista la possibilità di avere riconosciuta la pensione anticipata con i requisiti sopra descritti, qualora più favorevole, al compimento di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione "effettiva" e che l'ammontare della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale (circa 1.255 euro al mese per il 2017).

Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione "effettiva" è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Il requisito anagrafico di 63 è soggetto agli adeguamenti alla speranza di vita che arriverà a **è di 63 anni e 7 mesi dal 1° Gennaio 2016 al 31.12.2018.**

Si ricorda che ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

ANTICIPO PENSIONISTICO – APE

Art 1 comma 166 e segg legge 232/2016

Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (Ape volontaria).

A decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, è istituito l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). L'APE è un prestito corrisposto a quote mensili **per dodici mensilità** a un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 167 fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del DL. .201/2011.

. La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.

167. L'APE può essere richiesto dagli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata che, al momento della richiesta, hanno un'età anagrafica minima di 63 anni e che maturano il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché in possesso del requisito contributivo minimo di venti anni e la loro pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo Inps (circa 700 euro). Non possono ottenere l'APE coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

168. Il soggetto richiedente, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, presenta all'Inps, tramite il suo portale, domanda di certificazione del diritto all'APE. L'INPS, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma

167 del presente articolo, certifica il diritto e comunica al soggetto richiedente l'importo minimo e l'importo massimo dell'APE ottenibile.

169. Il soggetto in possesso della certificazione di cui al comma 168 del presente articolo, direttamente o tramite un intermediario autorizzato, presenta, attraverso l'uso dell'identità digitale SPID di secondo livello, e con i modelli da approvare con il decreto del Presidente del Consiglio, domanda di APE e domanda di pensione di vecchiaia da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge. La domanda di APE e di pensione non sono revocabili, salvo in caso di recesso entro quattordici giorni.

La facoltà di estinzione anticipata dell'APE è regolata dal decreto del Presidente del Consiglio. Nella domanda il soggetto richiedente indica il finanziatore cui richiedere l'APE, nonché l'impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza. Le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge sono fornite, in formato elettronico e su supporto durevole, al soggetto richiedente dall'INPS, per conto del finanziatore e dell'impresa assicurativa; il finanziatore e l'impresa assicurativa forniscono all'INPS, in tempo utile, la documentazione necessaria. I finanziatori e le imprese assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro da stipulare, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo, tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, rispettivamente, l'Associazione bancaria italiana e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie. L'attività svolta dall'INPS non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia, né di intermediazione assicurativa.

La durata minima dell'APE è di sei mesi. L'entità minima e l'entità massima di APE richiedibile sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio. Il prestito costituisce credito ai consumatori.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo disciplina le comunicazioni periodiche al soggetto finanziato e assicurato.

. L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente il contratto di prestito, ovvero l'eventuale comunicazione di reiezione dello stesso. L'identificazione del soggetto richiedente è effettuata dall'INPS con il sistema SPID per il perfezionamento del contratto di finanziamento e della polizza assicurativa. In caso di reiezione della richiesta, ovvero di recesso da parte del soggetto richiedente, la domanda di pensione è priva di effetti.

L'erogazione del prestito ha inizio entro trenta giorni lavorativi dalla data del predetto perfezionamento. L'INPS trattiene a partire dalla prima pensione mensile l'importo della rata per il rimborso del finanziamento e lo riversa al finanziatore tempestivamente e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di scadenza della medesima rata.

172. I datori di lavoro del settore privato del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono, previo accordo individuale con il lavoratore, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest'ultimo, versando all'INPS in un'unica soluzione, alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell'APE, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Al contributo di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.

È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l'accesso all'APE, con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l'anno 2017. Per le finalità del presente comma è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato.

. All'APE si applica il tasso di interesse e la misura del premio assicurativo relativa all'assicurazione di copertura del rischio di premorienza indicati negli accordi-quadro di cui al comma 169.

. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 165 a 174 e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 173 e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro del lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge.

La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 173 è affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e il Ministro del lavoro..

Le somme erogate in quote mensili di cui al comma 166 del presente articolo non concorrono a formare il reddito. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto, alle condizioni di cui al presente comma, un credito d'imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo riportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L'INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.

All'APE si applicano gli articoli da 15 a 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, relativo alla disciplina delle agevolazioni fiscali.

Gli effetti della trattenuta di cui al sesto periodo del comma 171 non rilevano ai fini del riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali.

APE SOCIALE

In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, un'**indennità** per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso a beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia dell'articolo 24 del decreto-legge 201/2011:

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità svolgono una delle seguenti professioni da almeno sei anni in via continuativa e in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni:

- operai dell'industria estrattiva ed edilizia e manutenzione degli edifici
- conduttori di gru o macchinari mobili per le costruzioni
- conciatori di pelli e di pellicce,
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- conduttori di mezzi pesanti e camion
- personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedalieri con lavoro organizzato in turno
- addetti all'assistenza di persone in condizioni di non autosufficienza
- insegnanti della scuola d'infanzia ed educatori di asili nido
- facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

La concessione dell'indennità è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e, non può superare 1500 euro mensile e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

L'indennità di cui al comma 179 del presente articolo non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché con l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.

Il beneficiario decade dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.

Per i lavoratori pubblici, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'indennità di cui al comma 179 del presente articolo i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

185. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 179 a 184, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 186, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a:

- a) la determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 179, lettera d);
- b) le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 179 a 186 e la relativa documentazione da presentare a tali fini;
- c) le disposizioni attuative di quanto previsto dai commi da 179 a 186, con particolare riferimento:
 - 1) all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 186, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - 2) alla disciplina del procedimento di accertamento anche in relazione alla documentazione da presentare per accedere al beneficio;
 - 3) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore dell'indennità di cui al comma 179 fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;
 - 4) alla predisposizione dei criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
 - 5) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;
 - 6) all'individuazione dei criteri di priorità di cui al comma 186;
 - 7) alle forme e modalità di collabo-razione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati.

APE AZIENDALE

L'Ape aziendale riduce la penalizzazione dell'ape volontaria. Consiste in un accordo volontario fra il lavoratore e l'Azienda senza alcun coinvolgimento sindacale. In forza di quest'accordo il datore di lavoro verserà una somma pattuita che dovrà essere pari almeno all'equivalente della contribuzione volontaria (32.87% della retribuzione delle ultime 52 settimane).

In sostanza è la contrattazione dell'esodo aziendale.

LA SPERANZA DI VITA

La Riforma Fornero ha previsto che a tutti i requisiti anagrafici previsti dalla legge stessa per l'accesso attraverso le diverse modalità stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo per la pensione anticipata, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita.

Gli adeguamenti quindi interessano ogni tipologia di prestazione: la nuova pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, pensione anticipata contributiva, l'assegno sociale, le pensioni in regime di armonizzazione, le pensioni dei lavoratori usurati di cui al Dlgs 67/2011, eccetera. L'Inps ha peraltro applicato gli adeguamenti anche a coloro che, a vario titolo, mantengono in vigore la vecchia disciplina di pensionamento. Si tratta dei lavoratori salvaguardati ma anche di coloro che accedono alla pensione con i requisiti "57/35" di cui alla legge 335/1995 (come ad esempio coloro che optano per il regime sperimentale donna).

Il primo adeguamento si è verificato nel 2013 ed è stato pari a 3 mesi mentre il secondo adeguamento avrà luogo nel 2016 e sarà pari a 4 mesi. La legge ha stabilito che l'età per la nuova pensione di vecchiaia dovrà essere pari almeno a 67 anni dal 2021 (cioè se in base agli incrementi alla speranza di vita non si raggiungerà questo livello, si procederà in modo automatico).

Il terzo adeguamento è previsto nel 2019 e sarà pari ad ulteriori 4 mesi. Dal 2019 in poi gli adeguamenti saranno a cadenza biennale: 2021, 2023, 2025 e così via (gli aumenti sono stimati in circa 2-3 mesi a biennio).

PENSIONE ANTICIPATA PER LAVORI USURANTI

Beneficio per addetti a lavori usuranti

Articolo 1, comma 206 e seguenti Legge di Bilancio 2017

E' la possibilità di accedere alla pensione anticipata con requisiti agevolati prevista per i lavoratori pubblici o privati che svolgono attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, definite usuranti.

Hanno diritto i lavoratori:

- a) impegnati in mansioni particolarmente usuranti**
- b) notturni a turni e/o per l'intero anno**
- c) addetti alla cosiddetta "linea catena"**
- d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.**

Per mansioni particolarmente usuranti si intendono:

- "Lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo**
- "lavori nelle cave", mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale**
- "lavori nelle gallerie", mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento "lavori in cassoni ad aria compressa"**
- "lavori svolti dai palombari"**
- "lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale**
- "lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio**
- "lavori espletati in spazi ristretti" e in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture**
- "lavori di asportazione dell'amianto".**

Per accedere alla pensione anticipata con i requisiti agevolati occorre che l'attività usurante sia svolta per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di lavoro o per almeno metà della vita lavorativa complessiva. Dal 2016 al 2026, i requisiti agevolati per accedere al trattamento pensionistico anticipato sono:

- per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, addetti alla cosiddetta "linea catena", conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all'anno: o dipendenti: quota 97,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 61 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni o autonomi: quota 98,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni**

□ per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all'anno: o dipendenti: quota 98,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni o autonomi: quota 99,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni

□ per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all'anno: o dipendenti: quota 99,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni o autonomi: quota 100,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 64 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni.

La Decorrenza. Per i soggetti che maturano i requisiti prima del ~~2017 per il pensionamento in base alla disciplina appena esposta~~ continuano a trovare applicazione la disciplina delle cosiddette finestre mobili.. Coloro che maturano il diritto dal 2017 la pensione decorre il primo del mese successivo alla maturazione del diritto.

La Domanda. Per l'accesso al beneficio gli interessati devono presentare una apposita domanda alla sede INPS entro il 1° Marzo dell' anno in cui si maturano i requisiti agevolati volta ad ottenere il riconoscimento di lavoro usurante. La domanda in parola non è da confondere con la domanda di pensione che sarà presentata solo in un momento successivo, previa comunicazione di accoglimento della domanda di accertamento di aver svolto lavoro usurante.

La presentazione della domanda oltre i termini sopra indicati comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento del diritto alla decorrenza da uno a tre mesi a seconda dei mesi di ritardo.

Nello specifico il differimento è pari:

- ad un mese, per un ritardo della presentazione massimo di un mese;
- a due mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi;
- a tre mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

La documentazione. La documentazione da trasmettere deve contenere informazioni riferibili a:

- a) prospetto di paga;
- b) libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro;
- c) libretto di lavoro;
- d) contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento;
- e) ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni;
- f) documentazione medico-sanitaria;
- g) comunicazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per il periodo di vigenza di tale disposizione, ovvero comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 1;
- h) comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 2;
- i) carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e certificato di idoneità alla guida.
- l) documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- m) comunicazioni di assunzione ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni;
- n) dichiarazione di assunzione ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, contenente le informazioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;
- o) altra documentazione equipollente.

Con decreto del ministero del Lavoro sarà semplificata la documentazione e la procedura.

PART TIME AGEVOLATO

Nell'ambito degli interventi sul mercato del lavoro, l'art. 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ("Legge di stabilità 2016") E del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha introdotto un "part-time agevolato" diretto ai lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive o esclusive della medesima, che raggiungano il requisito anagrafico per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018, a condizione che abbiano già maturato i requisiti minimi contributivi per il diritto al predetto trattamento.

In particolare, in presenza dei requisiti, il lavoratore titolare di rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato può concordare con il datore di lavoro la riduzione dell'orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 ed il 60 per cento per un periodo non superiore a quello intercorrente tra la data di

accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia.

L'accesso al beneficio comporta, per il lavoratore, il riconoscimento della contribuzione figurativa previdenziale (a carico della finanza pubblica) commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Il predetto beneficio è riconosciuto entro l'ammontare massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018.

La disciplina prevede, inoltre, l'erogazione al dipendente che accede beneficio di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici (IVS) a carico del datore di lavoro commisurata alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale somma, erogata dal datore di lavoro, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Dal punto di vista operativo, la legge di stabilità 2016 prevede che l'accesso ai benefici di cui alla norma in oggetto sia autorizzato dall'INPS, su domanda del datore di lavoro e previo accordo tra le parti, nei limiti delle risorse stanziare dalla legge.

Il beneficio riguarda i contratti di lavoro a tempo parziale agevolato stipulati a decorrere dall'entrata in vigore del citato decreto ministeriale (2 giugno 2016).
Vedi circolare Inps 90 del 26/05/2016.

DUE SISTEMI DI CALCOLO DELLA PENSIONE

SISTEMA RETRIBUTIVO

Il sistema retributivo è quello che assume come base di calcolo la retribuzione del lavoratore. In particolare si assume l'ultima retribuzione percepita e la media delle retribuzioni riferiti ad un periodo più o meno lungo dell'attività lavorativa (a seconda dell'ordinamento di appartenenza) rivalutati in modo da rapportarli al valore delle retribuzioni dell'ultimo periodo precedente la pensione.

A chi si applica.

Si applica alle anzianità contributive maturate fino al 31/12/2011 dai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. La pensione è rapportata alla media delle retribuzioni degli ultimi anni lavorativi.

Si basa su tre elementi:

- l'anzianità contributiva, è data dal totale dei contributi fino ad un massimo di 40 anni che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che risultano accreditati sul suo conto assicurativo, siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti;
- la retribuzione/reddito pensionabile, è data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici Istat fissati ogni anno;
- l'aliquota di rendimento, è pari al 2% annuo della retribuzione per poi decrescere per fasce di importo superiore. Ciò vuol dire che se la retribuzione pensionabile non supera tale limite, con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione, con 40 anni è pari all'80%.

Il sistema misto.

- Si applica ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e a decorrere dal 1° gennaio 2012 anche ai lavoratori con un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.
- Per i lavoratori con un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995 la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996.

Come si determina. Con il metodo retributivo il trattamento pensionistico si basa su 2 quote:

- La prima quota (Quota A) è calcolata sulle anzianità maturate al 31/12/1992. La Quota A si basa sulla media degli ultimi 5 anni (260 settimane) delle retribuzioni utili percepite dall'interessato se lavoratore dipendente; e dell'ultimo anno se lavoratore dipendente del pubblico impiego.

- La seconda quota (Quota B) è determinata sulle anzianità contributive dal 1° Gennaio 1993 fino alla data dell'effettiva decorrenza della pensione. La Quota B si basa sulla media degli ultimi 10 anni delle retribuzioni utili percepite dall'interessato se lavoratore dipendente (privato o pubblico).

Ai fini del calcolo della retribuzione media la retribuzione percepita negli anni antecedenti il pensionamento è soggetta ad una rivalutazione. Per le anzianità sino al 31.12.1992 la rivalutazione è pari all'incremento del costo della vita; per le anzianità successive è pari all'incremento del costo della vita più un punto percentuale all'anno. La rivalutazione delle retribuzioni avviene tramite specifici coefficienti di rivalutazione pubblicati ogni anno ed è riconosciuta sino all'anno precedente quello del pensionamento.

Le medie delle retribuzioni così rivalutate vengono moltiplicate per un rendimento annuo (le cd. aliquote di rendimento) che, a seconda del periodo contributivo al quale si applicano (antecedente o successivo al 1° Gennaio 1993) e sulla base della retribuzione media calcolata, il rendimento decresce al crescere della retribuzione media).

L'anzianità contributiva complessiva riconosciuta può essere al massimo pari a 40 anni.

Lavoratori dipendenti pubblici. Il calcolo della pensione dei lavoratori pubblici presenta alcune differenze in relazione ai periodi maturati negli anni passati e che incidono sul calcolo della quota A della pensione.

Per la quota A della pensione, relativa all'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992, la retribuzione pensionabile coincide con l'ultimo stipendio base (o con la retribuzione annua spettante nell'ultimo mese di servizio), con esclusione degli elementi variabili e non ricorrenti della retribuzione.

L'equiparazione tra i lavoratori pubblici e privati, con riferimento alla quota B della pensione è avvenuta a partire dal 1996, con riferimento all'intera quota B della pensione, ma solo per le retribuzioni percepite dal 1996 in poi.

Per i dipendenti dello Stato, la base di calcolo della quota A della pensione, costituita dal solo stipendio tabellare percepito nell'ultimo mese di servizio, è aumentata del 18% a titolo di considerazione forfettaria degli elementi accessori. Ai fini della quota A e B di pensione il salario accessorio viene considerato quando supera il 18% aggiuntivo al posto di esso. Quando invece esso è inferiore, la base pensionabile è comunque costituita dal 118% dello stipendio tabellare.

Fino al 31 dicembre 1994 le aliquote di rendimento erano differenti tra i lavoratori pubblici e privati, ma dal 1° gennaio 1995, sulle quote di pensione relative a periodi contributivi a partire da tale data, si applica l'aliquota del 2% come per i lavoratori privati.

SISTEMA CONTRIBUTIVO

Con il metodo contributivo la pensione finale di un lavoratore è il risultato esclusivamente dei contributi versati nell'arco della sua vita lavorativa. A differenza del metodo retributivo che invece eroga la prestazione sulla base dell'ultima retribuzione percepita, nel contributivo il lavoratore accumula, su una sorta di conto corrente virtuale, una percentuale della retribuzione annua pensionabile percepita.

Questi contributi sono rivalutati annualmente sulla base dell'evoluzione del prodotto interno lordo (per la precisione in base alla media quinquennale del Pil). Alla cessazione dal servizio il montante maturato, corrispondente ai contributi versati rivalutati, è convertito in pensione mediante l'utilizzo di una serie di coefficienti, i coefficienti di trasformazione, che variano a seconda dell'età del pensionando.

A differenza del metodo retributivo, il sistema contributivo garantisce sempre l'equivalenza della prestazione rispetto ai contributi versati e dunque non crea squilibrio per le casse tenute all'erogazione delle prestazioni.

A chi si applica. Sono interessate dal calcolo contributivo le pensioni dei lavoratori che hanno iniziato a versare i contributi dal 1° gennaio 1995 o che optano per il nuovo sistema, nonché le quote di pensione relative all'anzianità contributiva maturata a partire dal 1° gennaio 1996 per coloro che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere meno di 18 anni di contributi e, a partire dal 1° gennaio 2012 per tutti sulle quote di pensione maturande.

L'opzione. Chi è nel sistema misto può esercitare la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo. Per esercitare la facoltà di opzione è necessario che i lavoratori abbiano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995 e possano far valere, al momento dell'opzione, una anzianità contributiva di almeno 15 anni, di cui 5 successivi al 1995. Tale facoltà non può essere esercitata da chi ha maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31/12/1995.

| Anzianità al 31/12/1995 | Calcolo fino al 1995 | Calcolo dal 1996 al 2011 | Calcolo dal 2012 |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| - nessuna | -- | Contributivo | Contributivo |
| - meno di 18 anni | Retributivo | Contributivo | Contributivo |
| - 18 anni o più | Retributivo | Retributivo | Contributivo |

Il calcolo della prestazione. Nel sistema contributivo, il calcolo della pensione si basa sui contributi effettivamente versati dal lavoratore (e dal datore di lavoro) durante tutta la vita lavorativa, (33% per i dipendenti; vigente anno per anno per gli iscritti alla gestione separata).

Ciò significa che alla fine di ogni anno per ogni lavoratore sarà accantonato il 33% della propria retribuzione. La somma di questi accantonamenti annuali darà il montante, il quale, ovviamente, crescerà con il prolungarsi della vita lavorativa.

Per salvaguardare il valore del montante rispetto all'andamento dei prezzi e quindi alla ricchezza prodotta dal Paese, è stata prevista la rivalutazione annuale del montante stesso in base alla variazione del PIL (prodotto interno lordo) negli ultimi 5 anni.

Alla fine della vita lavorativa, la pensione sarà data dal montante moltiplicato un coefficiente di trasformazione che è progressivamente più favorevole man mano che aumenta l'età del pensionamento.

Coefficienti di trasformazione. Il coefficiente di trasformazione è stabilito in relazione all'età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione, a partire dall'età di 57 anni.

A partire dal 2013 sono:

Di seguito la tabella con i coefficienti di trasformazione in vigore dal 2016 e valevoli nel triennio 2016-2018:

| Età di uscita | Divisori | Valori |
|----------------------|-----------------|---------------|
| 57 | 23,55 | 4,246% |
| 58 | 22,969 | 4,354% |
| 59 | 22,382 | 4,447% |
| 60 | 21,789 | 4,589% |
| 61 | 21,192 | 4,719% |
| 62 | 20,593 | 4,856% |
| 63 | 19,991 | 5,002% |
| 64 | 19,385 | 5,159% |
| 65 | 18,777 | 5,326% |
| 66 | 18,163 | 5,506% |
| 67 | 17,544 | 5,700% |
| 68 | 16,922 | 5,910% |
| 69 | 16,301 | 6,135% |
| 70 | 15,678 | 6,378% |

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DIPENDENTI PUBBLICI

Il trattenimento in servizio era un istituto che consentiva al dipendente pubblico di permanere sul posto di lavoro per un ulteriore lasso di tempo, due anni oltre il compimento dell'età massima ordinamentale per la permanenza in servizio (in genere nella pubblica amministrazione pari a 65 anni; 70 per alcune categorie di lavoratori come magistrati e docenti universitari). Attraverso questo meccanismo i lavoratori del pubblico impiego potevano restare sul posto di lavoro sino al compimento, prima dell'introduzione della Riforma Fornero, in genere sino a 67 anni (sino a 75 anni per alcune categorie di personale del pubblico impiego tra cui magistrati, avvocati e procuratori dello Stato).

All'inizio l'istituto era configurato come un diritto soggettivo del dipendente, pertanto, l'amministrazione non poteva opporsi alla sua concessione; successivamente, l'articolo 72, commi 7-10 del D.L. 112/2008 ha rimesso la valutazione sulla domanda del dipendente alla P.A. di appartenenza, chiamata a decidere sulla base delle proprie esigenze organizzative e funzionali, "in relazione alla particolare esperienza acquisita in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi".

Ulteriori limitazioni al trattenimento in servizio sono state introdotte (nel quadro della nuova disciplina volta al contenimento dei costi di personale della P.A. e alla riduzione degli organici) dall'articolo 9, comma 31, del D.L. 78/2010, il quale ha stabilito che i trattenimenti in servizio possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà di assunzioni consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie.

L'abolizione del Trattenimento in servizio. L'istituto è stato di recente abrogato dall'articolo 1, comma 2 del decreto legge 90/2014 (decreto legge sulla riforma della pubblica amministrazione) dal 1° novembre 2014. L'articolo citato ha precisato che i trattenimenti in servizio in essere al 25 Giugno 2014 sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 (o fino alla loro scadenza, se anteriore), mentre i trattenimenti in servizio disposti ma non ancora efficaci a tale data sono revocati.

Con la modifica dunque viene meno quella possibilità che consentiva ai dipendenti pubblici, previo accoglimento della richiesta da parte dell'amministrazione di appartenenza in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di restare in servizio per un biennio oltre il compimento dell'età pensionabile, cioè sino all'età di 68 anni (67 anni se è stato raggiunto un diritto a pensione prima del 2012). I lavoratori che beneficiano della proroga biennale dovranno essere obbligatoriamente collocati in pensione d'ufficio dalla Pa dal 1° Novembre 2014, prima della scadenza del biennio in oggetto.

Casi di esclusione: i medici. Anche per quanto riguarda i dirigenti medici e i dirigenti del ruolo sanitario, è prevista una deroga alla disciplina generale, dal momento che per essi, continua a valere la normativa precedente in base alla quale sono fissati i seguenti limiti per il collocamento a riposo: compimento del 65 anno di età; oppure, su richiesta dell'interessato, maturazione dei 40 anni di servizio effettivo;

Anche per i medici è comunque confermato il limite massimo dei 70 anni di età, per la permanenza in servizio.

Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Ridefinita anche la disciplina della risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro, l'istituto in base al quale una pubblica amministrazione potrà decidere di interrompere un rapporto di lavoro in essere, seppur con l'esplicita necessità che la decisione sia motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati.

Il termine di preavviso rimane invariato a sei mesi; viene escluso un limite temporale di applicabilità di questo strumento e la platea delle pubbliche amministrazioni che potranno applicarlo viene allargata includendo in essa anche le Autorità indipendenti.

Sono escluse dall'utilizzo di questo strumento le categorie del personale pubblico per le quali è previsto un regime speciale per accedere al pensionamento, quindi: personale del comparto sicurezza, della difesa e del soccorso pubblico.

LA PENSIONE PER: VIGILI DEL FUOCO – POLIZIA PENITENZIARIA – CORPO FORESTALE DELLO STATO

Restano immutati i requisiti per la pensione nel 2015 per i lavoratori del settore difesa, sicurezza e soccorso pubblico. A questo comparto si applicano requisiti previdenziali diversi da quelle generali vigenti nell'AGO e nelle gestioni sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria in virtù delle specificità riconosciute ai lavoratori del settore.

E dato che dal regolamento di armonizzazione adottato lo scorso anno (Dpr 157/2013) la categoria non è stata presa in considerazione sui nuovi requisiti da applicare nei confronti del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato, Polizia penitenziaria e Vigili del Fuoco continuano a trovare applicazione i requisiti vigenti fino al 31 dicembre 2011.

L'età pensionabile, però, per effetto del decreto legge 78/2010 e della legge 122/2010 deve essere adeguati con la speranza di vita (+3 mesi dal 2013 ed altri 4 mesi dal 1° gennaio 2016) e continua a sottostare al differimento tra perfezionamento dei requisiti anagrafici e/o contributivi e riscossione del primo assegno pensionistico a causa della finestra mobile (almeno di 12 mesi).

Inoltre anche a queste categorie di lavoratori dal 1° gennaio 2012 si applica la quota contributiva in relazione alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, anche se al 31 dicembre 1995 potevano vantare almeno 18 anni di contributi e quindi rientravano in un sistema retributivo. Vediamo dunque di riassumere i requisiti per il comparto.

LA PENSIONE DEL COMPARTO DIFESA, SICUREZZA E SOCCORSO PUBBLICO NEL 2015

| | Requisiti | Finestra mobile |
|----------------------------|---|------------------------|
| Pensione anticipata | 57 anni e 3 mesi e 35 anni di contributi | 12 mesi |
| | 40 anni e 3 mesi di contributi indipendentemente dall'età | 15 mesi |
| | 53 anni e 3 mesi se 40 anni di contributi al 31.12.2011 | 12 mesi |

| | | |
|---|--|---------|
| Pensione di vecchiaia: con 35 almeno 35 anni di servizio (*) | Requisiti Dirigente generale 65 anni Dirigente superiore 63 anni Qualifiche inferiori 60 anni | 12 mesi |
| Con meno di 35 anni di contributi | Requisiti Dirigente generale 65 anni e 3 mesi Dirigente superiore 63 anni e 3 mesi Qualifiche inferiori 60 anni e 3 mesi | 12 mesi |

(*) L'età di vecchiaia coincide con il limite ordinamentale per la permanenza in servizio. Il limite non è universale ma varia a seconda del grado, dell'ordine e della qualifica del lavoratore. Nella tabella sono indicati i limiti dei principali ordini e gradi.

La Pensione di Vecchiaia. Anche quest'anno dunque la pensione di vecchiaia per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico si perfeziona al raggiungimento dell'età anagrafica massima per la

permanenza in servizio prescritta dai singoli ordinamenti variabile in funzione della qualifica e del grado (nella maggior parte l'età della permanenza massima in carica si attesta tra i 60 e i 65 anni, si veda infra) congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori, 20 anni di contributi.

Il requisito anagrafico non viene adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione (di anzianità) cioè i 35 anni di contributi. In caso contrario il requisito anagrafico previsto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di 3 mesi (per il periodo 2013-2015). Laddove la decorrenza della pensione non sia immediata, il dipendente sarà inoltre mantenuto in servizio fino all'accesso al trattamento pensionistico.

La pensione di anzianità. Per quanto riguarda la pensione di anzianità gli appartenenti al comparto in questione possono accedere al trattamento anticipato al perfezionamento dei seguenti requisiti:

- a) raggiungimento di una anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi indipendentemente dall'età anagrafica;
- b) raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con unità di almeno 57 anni e 3 mesi;
- c) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80 per cento a condizione che essa sia stata perfezionata entro il 31 dicembre 2011 (attesa l'introduzione del contributivo pro rata dal primo gennaio 2012) ed in presenza di un'età anagrafica di almeno 53 anni e 3 mesi.

Coloro che accedono con il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica (adeguato agli incrementi della speranza di vita a partire il primo gennaio 2013) scontano un ulteriore posticipo di un mese se i requisiti sono maturati nel 2012;

- di due mesi se sono maturati nel 2013;
- di 3 mesi se sono maturati a decorrere dal 2014

TRATTAMENTI DI INVALIDITÀ'

La pensione di inabilità

La pensione di invalidità spetta ai lavoratori e alle lavoratrici pubblici e privati che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività di lavoro (100% di invalidità).

Il diritto. Per avere diritto alla prestazione di pensione di invalidità, oltre alla condizione di assoluta inabilità al lavoro, occorre aver maturato almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi cinque che precedono la domanda. Si prescinde dal requisito contributivo quando l'inabilità è connessa a finalità di servizio.

A differenza dell'assegno ordinario di invalidità (previdenziale) la pensione di inabilità non si trasforma in pensione di vecchiaia al perfezionamento dell'età per il collocamento a riposo e che la prestazione di inabilità è reversibile.

La prestazione è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa ed è calcolata sulla base dell'anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra la decorrenza della pensione ed il compimento dell'età pensionabile.

Inabilità civile. Per ottenere invece la pensione di inabilità civile, prestazione a carattere assistenziale, non sono invece richiesti requisiti contributivi ma particolari requisiti reddituali che evidenzino uno stato di bisogno economico. L'inabilità civile è infatti concessa ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, a cui l'apposita Commissione sanitaria abbia riconosciuto una inabilità lavorativa totale (quindi del 100%) e permanente e si trovino, inoltre, in stato di bisogno economico. Che significa che l'interessato non deve disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 16.532,85 (valido per il 2015). E' richiesto altresì che l'interessato sia cittadino italiano o cittadino UE residente in Italia, o sia cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

La pensione è compatibile con le prestazioni dirette concesse a titolo di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con gli altri trattamenti pensionistici diretti concessi per invalidità. È inoltre compatibile l'indennità di accompagnamento con l'eventuale attività lavorativa.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione di inabilità civile si trasforma in assegno sociale.

La pensione di invalidità è compatibile con l'indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

E' incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro.

L'ASSEGNO DI INVALIDITÀ'

L'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, non reversibile, erogata ai lavoratori iscritti all'AGO INPS (dipendenti dei settori privati) con infermità fisica o mentale, che determini una riduzione, superiore ai 2/3, della capacità lavorativa.

Per avere diritto alla prestazione, inoltre, è necessario che il lavoratore abbia avuto accreditati cinque anni di contribuzione, di cui tre nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda amministrativa. La prestazione non va confusa con l'assegno di invalidità civile che è invece una prestazione assistenziale, slegata dai contributi versati ed ottenibile dai soggetti che rispettano determinati requisiti reddituali.

Non esiste un requisito anagrafico per il conseguimento della prestazione ma solo il requisito medico-legale ed uno contributivo.

La durata dell'assegno. La prestazione previdenziale è riconosciuta per un periodo di tre anni ed è confermabile, su domanda del titolare, per periodi della stessa durata qualora permangano le condizioni medico legali che diedero luogo alla liquidazione.

La domanda di conferma va presentata entro i 6 mesi dalla data di scadenza del triennio e sino al 120° giorno successivo alla scadenza medesima.

Dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferma restando la facoltà di revisione. Da ciò consegue che dopo il terzo riconoscimento continuo non è più necessario presentare all'Inps la domanda di conferma dell'assegno.

La revisione. L'Inps può in qualsiasi momento (e quindi sia nel corso dei primi tre trienni che dopo la conferma definitiva) sottoporre il titolare della prestazione ad accertamenti medico legali per la revisione dello stato di invalidità.

La revisione, invece, deve essere necessariamente disposta nell'ipotesi in cui risulti che nell'anno precedente il titolare della prestazione abbia percepito un reddito da lavoro dipendente, con esclusione di trattamento di fine rapporto, ovvero un reddito da lavoro autonomo o professionale o d'impresa per un importo lordo annuo, al netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre volte l'ammontare del trattamento inps minimo (cioè per il 2015 circa 1.500 euro al mese).

L'importo. L'assegno è calcolato sulla base dei contributi effettivamente versati. Il sistema di calcolo è misto se c'era contribuzione antecedente il 1996 secondo quanto prevedono le regole generali: retributivo sino al 2011 se c'erano almeno 18 anni di contributi accreditati entro il 31.12.1995 e contributivo sulle quote successive; oppure, se c'erano meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995, il calcolo contributivo scatta su tutte le quote successive al 1° gennaio 1996. Per gli iscritti successivi al 1996 il calcolo è tutto contributivo.

Per quanto riguarda il calcolo effettuato con il sistema contributivo si deve prendere a base il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57 esimo anno di età ove l'assicurato abbia un'età inferiore a quella appena indicata.

Integrazione al minimo. Qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, lo stesso potrà essere integrato al trattamento minimo della gestione stessa. L'integrazione comunque non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, accumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale. Dal computo di tali redditi va escluso quello derivante dalla casa di abitazione.

La trasformazione in pensione di vecchiaia. Al compimento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia l'assegno ordinario di invalidità si trasforma d'ufficio in pensione di vecchiaia a condizione che sia cessata l'attività di lavoro dipendente. Per la trasformazione non è necessario presentare una specifica domanda. Ad esempio se un lavoratore raggiunge i 66 anni e 3 mesi di età la sua prestazione sarà trasformata d'ufficio in trattamento di vecchiaia (naturalmente deve essere soddisfatto anche il requisito contributivo di 20 anni). Si ritiene invece che l'assegno non possa essere trasformato in pensione di anzianità e, quindi, in pensione anticipata.

La compatibilità con la prestazione di attività lavorativa. La soglia di invalidità per il riconoscimento dell'assegno è costituita dai due terzi della capacità lavorativa. Pertanto il beneficiario può continuare a svolgere un'attività di lavoro produttiva di reddito e percepire, contemporaneamente, la prestazione previdenziale. Tuttavia qualora il reddito conseguito sia superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS vigente nel Fpld (circa 2mila euro) il trattamento dell'assegno viene ridotto del 25% della prestazione base. Mentre se è superiore a cinque volte l'importo dell'assegno si riduce al 50%.

Trattamento ai superstiti. L'assegno ordinario di invalidità non è reversibile ai superstiti. Pertanto, in caso di decesso del titolare dell'assegno, i suoi familiari non percepiranno alcuna prestazione legata alla morte del titolare della prestazione.

DIPENDENTI PUBBLICI

Per i lavoratori e lavoratrici del Pubblico Impiego non è previsto l'assegno di invalidità, ma pensioni anticipate per invalidità o malattia, che presuppongono la dispensa dal servizio.

Diversi sono anche i requisiti sanitari e di anzianità assicurativa e contributiva per la concessione delle prestazioni.

Inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro. Inabilità non assolutamente invalidante ma tale da impedire la collocazione lavorativa continua e remunerativa del dipendente pubblico. Non si ha diritto alla prestazione se l'invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Fermo restando che lo stato di inabilità a proficuo lavoro deve risultare alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente può presentare richiesta di visita medica per il riconoscimento di tale stato di inabilità entro un anno dalla cessazione per dimissioni.

Per ottenere l'inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti:

- riconoscimento medico legale redatto dalle competenti Commissioni nel quale risulti che il dipendente pubblico non è più idoneo a svolgere in via permanente attività lavorativa
- almeno 15 anni servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) sia per i dipendenti dello Stato, che per i dipendenti degli Enti locali o Sanità
- risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità permanente a proficuo lavoro.

Inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte. I dipendenti pubblici (in modo differente fra dipendenti statali e quegli degli enti locali) possono richiedere il "prepensionamento" nel caso abbiano un'infermità permanente, fisica o mentale che incide sulle mansioni lavorative assegnate.

Accertata questa condizione, l'amministrazione deve tentare di collocare il lavoratore in un'altra mansione dello stesso livello, anche retributivo. Se non viene trovata un'altra mansione idonea, il lavoratore viene dispensato dal servizio o collocato a riposo.

La relativa pensione viene erogata solo se sussistono determinati requisiti contributivi.

I dipendenti degli enti locali devono contare su contributi almeno pari a 19 anni, 11 mesi e 16 giorni di contribuzione. I dipendenti delle amministrazioni statali devono contare su contributi almeno pari a 14 anni, 11 mesi e 16 giorni. In entrambi i casi si prescinde dall'età anagrafica.

Calcolo della prestazione. I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. Sono applicabili le norme per l'integrazione al trattamento minimo.

Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa. Dall'1.1.1996 ai pubblici dipendenti è stata estesa la pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, già prevista per i lavoratori del settore privato iscritti all'INPS.

Per ottenere l'inabilità a qualsiasi attività lavorativa occorrono i seguenti requisiti:

- riconoscimento medico legale redatto da parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente è permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di difetto fisico o mentale
- anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità
- risoluzione del rapporto di lavoro per infermità, non dipendente da causa di servizio, che determina uno stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La domanda, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, deve essere presentata all'ente presso il quale il lavoratore presta o ha prestato l'ultimo servizio.

Ricevuta la domanda, l'ente:

- dispone l'accertamento sanitario presso le Commissioni mediche di verifica; nei casi di particolare gravità delle condizioni di salute dell'interessato può essere disposta la visita domiciliare
- ricevuto il verbale attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente e la sede provinciale dell'INPDAP alla liquidazione della pensione.

La pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro se presentata dal lavoratore in attività di servizio, ovvero, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Se dagli accertamenti sanitari scaturisce, invece, un giudizio di inabilità permanente al servizio, non si dà luogo ad ulteriori accertamenti, e da parte dell'ente datore di lavoro vengono attivate le procedure contrattuali finalizzate alla collocazione del dipendente in altra mansione, fino ad arrivare alla risoluzione del rapporto di lavoro. In questo caso, al lavoratore spetta la pensione se ha maturato il requisito contributivo di 20 anni, se dipendente degli enti locali, 15 anni se dipendente statale.

Il pensionato può essere chiamato a visita di revisione dello stato di inabilità.

Calcolo. La pensione di inabilità a qualsiasi attività lavorativa viene liquidata con le stesse regole di una normale pensione con l'aggiunta di una maggiorazione che varia a seconda dell'anzianità contributiva del dipendente:

- per i lavoratori con almeno 18 anni di servizio al 31.12.95 l'anzianità contributiva maturata viene maggiorata del periodo compreso tra la decorrenza della pensione e la data di compimento dell'età pensionabile
- per i lavoratori con meno di 18 anni di servizio al 31.12.95 si aggiunge al montante individuale maturato una quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età.

In ogni caso, l'anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a 40 anni e l'importo della pensione di inabilità non può in ogni caso essere superiore all'80% della base pensionabile o del trattamento privilegiato spettante nel caso di inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Nel sistema contributivo, qualora il dipendente riconosciuto inabile sia di età anagrafica inferiore, si applica come coefficiente di trasformazione quello relativo a 57 anni (4,419). Nel sistema retributivo è prevista l'integrazione al trattamento minimo.

Incompatibilità. La pensione di inabilità è incompatibile con l'attività da lavoro dipendente, con l'iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e con l'iscrizione agli albi professionali.

Causa si servizio. L'articolo 6 del D.L. 201/2011 (decreto Salva Italia) ha abrogato esplicitamente le norme sulla causa di servizio, l'equo indennizzo e la pensione privilegiata per i dipendenti pubblici, per i quali permane unicamente il diritto a richiedere l'aggravamento per patologie già riconosciute.

Non rientrano nelle disposizioni dell'art. 6 i dipendenti del comparto sicurezza, difesa e vigili del fuoco per i quali rimane in vigore la normativa vigente. I dipendenti pubblici rientrando in tali categorie che hanno subito un infortunio o contratto una malattia per cause o condizioni di lavoro dipendenti dal servizio prestato, possono avvalersi dell'attività di tutela del patronato INCA che potrà tutelarli attraverso la sua rete legale e medico-legale di qualità.

LA PENSIONE AI SUPERSTITI

La Pensione ai superstiti è erogata nei confronti dei familiari dell'assicurato in caso di sua morte. Composto dalla pensione indiretta, trattamento erogato in caso di morte di un assicurato che non ha ancora percepito la pensione, e dalla pensione di reversibilità, trattamento erogato in caso di morte di un soggetto già titolare di una pensione di vecchiaia, pensione anticipata o pensione di inabilità, il trattamento in favore dei superstiti è riconosciuto al coniuge, ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle del deceduto.

I genitori, i fratelli e le sorelle entrano però in gioco solo se manchino coniuge e figli oppure, essendoci, non abbiano diritto alla pensione.

Se per la pensione di reversibilità non sono necessari requisiti di assicurazione e contribuzione particolari (è sufficiente che il soggetto deceduto fosse titolare di pensione) per avere diritto alla pensione indiretta occorre che l'assicurato deceduto abbia perfezionato un requisito assicurativo e contributivo minimo fissato in:

a) 780 contributi settimanali; oppure

b) 260 contributi settimanali di cui almeno 156 versati nei 5 anni precedenti il decesso. Ai soli fini del raggiungimento di questi requisiti assicurativi e contributivi si considerano utili anche i periodi di godimento dell'assegno d'inabilità nei quali non risulti svolta attività lavorativa.

L'assegno di invalidità liquidato non è reversibile. Il decesso del titolare dell'assegno di invalidità dà luogo, quindi, in presenza dei relativi requisiti, alla pensione indiretta.

I beneficiari. Hanno diritto al trattamento:

a) il coniuge superstite, anche se separato: se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti; il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile;

b) i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;

c) i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata ai genitori d'età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

~~Le pensioni ai coniugi superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono peraltro soggette ad una riduzione dell'aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il deceduto abbia contratto matrimonio ad un'età superiore a 70 anni; la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni o il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. La decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili.~~

L'importo. L'importo spettante ai superstiti è calcolato in percentuale sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto:

a) 60% al coniuge;

b) 70% all' unico figlio;

c) 80% al coniuge con figlio o a 2 figli senza coniuge;

d) 100% al coniuge con 2 o più figli;

e) 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.

La somma viene ridotta se il reddito del beneficiario è superiore al trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori nella misura del 25% se il reddito è superiore di 3 volte; 40% se il reddito è superiore di 4 volte; 50% se il reddito è superiore di 5 volte.

La pensione ai superstiti decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore ovvero del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda

Cause di cessazione. Il diritto alla pensione ai superstiti cessa nei seguenti casi:

- per il coniuge, qualora contragga nuovo matrimonio. In questo caso al coniuge spetta solo l'una tantum pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Nel caso che la pensione risulti erogata, oltre che al coniuge, anche ai figli, la pensione deve essere riliquidata in favore di questi ultimi applicando le aliquote di reversibilità previste in relazione alla mutata composizione del nucleo familiare;
- per i figli minori, al compimento del 18° anno di età;
- per i figli studenti di scuola media o professionale che terminano o interrompono gli studi e comunque al compimento del 21° anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli studenti, il superamento del 21° anno di età e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;
- per i figli studenti universitari che terminano o interrompono gli anni del corso legale di laurea e comunque al compimento del 26° anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli universitari e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;

- per i figli inabili qualora venga meno lo stato di inabilità;
- per i genitori qualora conseguano altra pensione;
- per i fratelli e le sorelle qualora conseguano altra pensione, o contraggano matrimonio, ovvero venga meno lo stato di inabilità;
- per i nipoti minori, equiparati ai figli legittimi, valgono le medesime cause di cessazione e/o sospensione dal diritto alla pensione ai superstiti previste per i figli.

Indennità per morte. Il superstite del lavoratore assicurato al 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere l'indennità per morte, se:

il lavoratore deceduto non aveva ottenuto la pensione;

non sussiste per nessuno dei superstiti il diritto alla pensione indiretta per mancato perfezionamento dei requisiti richiesti;

nei 5 anni precedenti la data di morte risulta versato almeno un anno di contribuzione.

La domanda per ottenere l'indennità in parola deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decesso del lavoratore assicurato.

Indennità una-tantum. Il superstite di lavoratore assicurato dopo il 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere l'indennità una-tantum, se:

- non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta;
- non ha diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell'assicurato;

è in possesso di redditi non superiori ai limiti previsti per la concessione dell'assegno sociale.

Il diritto all'importo in questione è soggetto alla prescrizione decennale.

LA PENSIONE PRIVILEGIATA

La pensione privilegiata è un trattamento economico che prima della Riforma delle pensioni del 2011 spettava ai dipendenti pubblici divenuti inabili per cause di servizio. Ora è riservata **solo** agli appartenenti a corpi come le Forze Armate, i Carabinieri, forze di Polizia (civile e militare) e i Vigili del Fuoco.

Il diritto. Il diritto alla pensione privilegiata spetta quando si verifica una delle seguenti condizioni:

- malattie derivanti da contagio per causa di servizio;
- lesioni traumatiche o ferite riportate a causa del servizio;
- malattie professionali.

La pensione privilegiata di reversibilità spetta ai superstiti, quando la morte dell'assicurato è la conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio. La pensione viene liquidata d'ufficio alla vedova e agli orfani in caso di infortunio sul lavoro.

LA QUATTORDICESIMA MENSILITA'

E' una somma aggiuntiva¹ corrisposta a luglio di ciascun anno dall'INPS ai pensionati con età di almeno 64 anni e con un reddito complessivo fino a un massimo di 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (per l'anno 2016 reddito max €. 13.049,14).

NOVITÀ DALL'ANNO 2017: La legge di bilancio 2017 ha: esteso il diritto alla somma aggiuntiva, nella misura prevista fino al 2016, a coloro che hanno un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti • incrementato l'importo della somma aggiuntiva spettante a coloro che hanno un reddito complessivo pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

MISURA DELLA SOMMA AGGIUNTIVA

Fino a 1,5 volte il trattamento minimo (anno 2016 €. 9.786,86)

| Anni contrib lav dip | Anni contr lav auton | Somma aggiuntiva 2016 | Somma aggiuntiva Dal 2017 | Differenza |
|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|------------|
| Fino a 15 | Fino a 18 | 336 | 437 | 101 |
| Da 16 a 25 | Da 19 a 28 | 420 | 546 | 126 |
| Oltre 25 | Oltre 28 | 504 | 655 | 155 |

Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo (anno 2016 da €. 9.786,86 a €. 13.049,14)

| Lav dipendenti: anni di contrib | Autonomi: anni contrib | Somma agg.va dal 2017 |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Fino a 15 | Fino a 18 | 336 |
| Da 16 a 25 | Da 19 a 28 | 420 |
| Oltre 25 | Oltre 28 | 504 |

La somma aggiuntiva è riconosciuta d'ufficio quando tutte le condizioni prescritte dalla legge siano state verificate: non è, quindi, richiesta alcuna domanda. La prestazione viene liquidata sulla rata pensionistica di

luglio, per coloro che perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 luglio dell'anno di riferimento; per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione sulla rata di dicembre dell'anno di riferimento.

SUPPLEMENTO DI PENSIONE

Condizioni. Il supplemento viene riconosciuto ai lavoratori che proseguono l'attività nello stesso fondo che ha liquidato la prestazione principale trascorsi almeno cinque anni dalla decorrenza di tale pensione. Ad esempio un lavoratore che è andato in pensione il 1° gennaio 2014 e che ha lavorato successivamente a tale data potrà chiedere il supplemento a partire dal 1° gennaio 2019 ed un altro ancora dal 1° gennaio 2024. Il supplemento di pensione si somma alla pensione già in essere e diviene parte integrante di essa, a tutti gli effetti, dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

Il termine Breve. L'interessato ha, inoltre, la facoltà di richiedere per una sola volta la liquidazione del supplemento – sia esso il primo che uno dei successivi – quando siano trascorsi anche soltanto due anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento; in tal caso però è richiesta la condizione del compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia nella gestione in cui si chiede il supplemento. Per coloro che maturano, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e pensione anticipata, ai fini della liquidazione del supplemento si dovrà tener conto quindi delle nuove età anagrafiche per l'accesso alla pensione di vecchiaia e degli incrementi della speranza di vita introdotti dalla legge n. 214 del 2011.

Perciò, tornando all' esempio, chi è andato in pensione nel 2014 potrà chiedere il supplemento anche a partire dal 1° gennaio 2016 a condizione però di avere 66 anni e 7 mesi (65 anni e 7 mesi se lavoratrice dipendente

Qualora il pensionato abbia raggiunto, entro il 31.12.2011, i requisiti per l'assegno di vecchiaia - cioè 60 anni le donne; 65 anni gli uomini unitamente a 20 anni di contributi - o sia titolare di una prestazione di vecchiaia contributiva entro tale data, l'età pensionabile da raggiungere ai fini del conseguimento del supplemento con il termine breve resta quella regolata dalla disciplina ante-Fornero, più favorevole. Ad esempio si immagini una lavoratrice che ha raggiunto 60 anni e 30 anni di contributi nel 2011 e che quindi è esente dalla Riforma Fornero (in quanto ha raggiunto un diritto a pensione prima del 2012).

Costei potrà scegliere di andare in pensione nel 2012 e continuare comunque a lavorare: potrà dunque chiedere il supplemento dal 2014 senza dover attendere le nuove età pensionabili fissate dalla Riforma Fornero.

Qualora, invece il pensionato non abbia raggiunto i suddetti requisiti anagrafici e contributivi al 31.12.2011 ma, sempre entro tale data, sia titolare di una prestazione di anzianità (che com'è noto si può ottenere prima di quella di vecchiaia) o di una prestazione di vecchiaia contributiva può ottenere la liquidazione del supplemento trascorsi due anni dalla decorrenza del trattamento pensionistico, a condizione che l'interessato abbia, nel corso di tale periodo di due anni, perfezionato l'età pensionabile, adeguata agli incrementi della speranza di vita, in base i nuovi requisiti previsti per la pensione di vecchiaia dal primo gennaio 2012, ancorché presenti domanda di supplemento successivamente allo scadere dei due anni.

Assegno di invalidità. Per i titolari di assegno ordinario di invalidità la liquidazione del primo supplemento può essere effettuata dopo 2 anni dalla data di decorrenza dell'assegno, sempreché l'interessato abbia compiuto l'età di 57 anni.

PENSIONE SUPPLEMENTARE

La pensione supplementare è cosa diversa dal supplemento di pensione. Le due prestazioni hanno in comune il fatto che possono essere ottenute soltanto da chi è già in pensione ma la differenza tra questi due istituti risiede in realtà dal momento in cui sono stati versati i contributi e dal fondo in cui sono stati versati i contributi.

Se questi si collocano dopo la decorrenza della pensione principale e per lo stesso tipo di attività (es. dipendente privato, lavoratore iscritto alla gestione separata che proseguono, rispettivamente, la stessa attività dopo la pensione) si parla di supplemento. In tutti gli altri casi si parla di pensione supplementare.

La pensione supplementare riguarda, quindi, un assegno erogato da un fondo diverso da quello che ha liquidato il trattamento principale. Si pensi ad esempio ad un pensionato nel FPDL che ha versato nella gestione separata INPS per l'attività svolta con contratti di collaborazione (consulenze, incarichi di amministratore) oppure al dipendente pubblico (pensionato a carico di una gestione esclusiva dell'AGO) che ha contribuzione nel fondo lavoratori dipendenti

Dal 1° gennaio 2012 la pensione supplementare soggiace ai nuovi requisiti anagrafici e all'adeguamento alla speranza di vita alle stesse condizioni della pensione di vecchiaia.

In sintesi il diritto alla pensione supplementare è condizionato a:

- l'esistenza di una pensione a carico di gestione previdenziale diversa da quella in cui si richiede la pensione supplementare, acquisita in presenza dei requisiti prescritti
- il compimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nella gestione in cui si chiede la pensione supplementare

Il ricorso alla pensione supplementare è d'obbligo quando non esistono forme di ricongiunzione o di totalizzazione dei contributi tra forme assicurative diverse, ad esempio per l'attività di collaborazione coordinata e continuativa o meno svolta con iscrizione alla gestione separata dell'INPS, che da titolo a trattamenti di pensioni nel solo regime contributivo.

In questi casi, nel caso in cui il pensionato non raggiunga i 20 anni di contributi, può richiedere la pensione supplementare dopo il compimento dell'età pensionabile per la vecchiaia nel regime contributivo.

LA MAGGIORAZIONE SOCIALE

La maggiorazione sociale della pensione è una prestazione mensile, di carattere assistenziale, nel caso in cui il cittadino non possieda redditi o ne disponga in misura limitatissima.

L'importo percepito aumenta di anno in anno, nella stessa misura del trattamento minimo delle pensioni Inps. Questa prestazione, oltre ad essere legata all'età del pensionato ed all'importo minimo della sua pensione, viene erogata in presenza di determinati limiti di reddito:

- per il pensionato solo, la somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo e dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale;
- per il pensionato sposato, la somma del limite di reddito determinato come per il pensionato solo, più l'importo annuo dell'assegno sociale.

Per quanto riguarda i redditi, vengono presi in considerazione:

- redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva;
- redditi conseguiti all'estero o assimilati.

Sono invece esclusi:

- i trattamenti di famiglia;
- il reddito catastale della casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- l'indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- l'importo aggiuntivo previsto dalla legge 388/2000;
- i sussidi economici erogati da Comuni ed altri Enti.

L'Inps eroga d'ufficio questi aumenti solo per i pensionati che già usufruiscono delle maggiorazioni sociali. Chi invece non ha mai goduto di tali maggiorazioni, deve presentare una domanda, direttamente o tramite patronato, all'Inps. Le domande presentate permettono di ottenere la maggiorazione con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione.

Possono dunque richiedere la maggiorazione coloro che sono titolari di pensioni sociali, trattamento minimo e assegno sociale, fermi restando i requisiti necessari di reddito ed età.

L'ASSEGNO SOCIALE

E' una prestazione di natura assistenziale erogata dall'INPS erogata agli ultrasessantacinquenni, residenti in Italia, indigenti, cioè privi di reddito o con reddito inferiore a quello dello stesso assegno sociale. Il diritto ad ottenere l'assegno sociale è subordinato all'accertamento, da parte dell'Inps, del reddito: personale per i cittadini non coniugati e cumulato con quello del coniuge per i cittadini coniugati.

I requisiti per ottenere l'assegno sociale sono i seguenti:

- **65 anni e 7 mesi di età; dal 1.1.2018 occorreranno 66 anni e 7 mesi**
- stato di bisogno economico;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del comune di residenza;
- per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
- residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.

Per richiedere l'assegno occorre che il reddito sia al di sotto di una certa soglia (l'INPS effettua ogni anno la verifica dei requisiti):

- **5.824,91 euro se il richiedente non è coniugato;**
- **11.649,82 euro se è coniugato (reddito cumulativo).**

L'importo. L'importo percepito può variare in base al reddito e allo stato civile del richiedente, ovvero se è coniugato o meno. Esso aumenta di anno in anno, nella stessa misura di quanto aumenta il trattamento minimo delle pensioni Inps, in base ad un Decreto ministeriale. L'importo mensile della pensione è dato dalla misura massima spettante, divisa per 13 mensilità.

LA SOCIAL CARD

Si tratta di un beneficio a sostegno del reddito, meglio nota come Carta acquisti, di cui attualmente esistono due versioni.

1) Social card ordinaria: richiedibile dai nuclei familiari dove almeno uno dei componenti supera di età i 65 anni, o ne abbia meno di 3.

2) Social card per disoccupati: spettante ai lavoratori che hanno perso il lavoro nei 36 mesi precedenti o a coloro che, pur avendo un'occupazione, hanno un reddito annuo più basso di 4mila euro, a condizione però che nel nucleo familiare vi sia almeno un membro minorenni.

~~La social card o Carta acquisti è una carta prepagata ricaricata dallo Stato ogni mese, che permette di effettuare acquisti in esercizi commerciali convenzionati e abilitati, pagare le bollette, e ricevere sconti del 5 per cento nei negozi che aderiscono all'iniziativa.~~

La social card o Carta acquisti è una carta prepagata ricaricata dallo Stato ogni mese con 40 euro, che permette di effettuare acquisti in esercizi commerciali convenzionati e abilitati, pagare le bollette, e ricevere sconti del 5 per cento nei negozi che aderiscono a questa iniziativa: l'elenco di queste attività commerciali è disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle finanze, indicato sotto.

E' destinata a chi ha un basso reddito tra gli anziani dai 65 anni in su e i bambini al di sotto dei 3 anni: in questo caso titolare della carta risulta essere il genitore.

LA NUOVA FAMILY CARD?

Si tratta di una nuova carta, richiedibile dalle famiglie con almeno tre figli, che non equivale, però, ad una normale carta acquisti, dando semplicemente diritto ad alcuni sconti per l'utilizzo di servizi pubblici e per gli acquisti effettuati presso le aziende aderenti all'iniziativa.

LE PRESTAZIONI ECONOMICHE IN FAVORE DEI DISABILI

Vanno sotto il nome di "civile" le categorie di soggetti colpiti da patologie e menomazioni invalidanti che non dipendono da cause di guerra, lavoro o servizio:

ci sono, così, i mutilati e invalidi civili, i ciechi civili, i sordomuti. Per queste categorie, anche quando sprovviste della tutela previdenziale che nasce dall'esistenza di una posizione assicurativa, il Ministero dell'interno, prima, e le Regioni, ora, assicurano trattamenti economici di natura assistenziale, di importo e a condizioni diverse a seconda del tipo di trattamento, dell'età, della categoria di disabili cui appartiene il soggetto e della gravità della sua menomazione.

I trattamenti previsti, che vengono erogati dall'INPS, sono di due tipi:

1. la pensione di inabilità, l'assegno mensile di assistenza e simili; trattamenti che, come le prestazioni di tipo previdenziale, sono erogati per 13 mensilità. La concessione di questi trattamenti dipende da determinate condizioni economiche: il reddito che si prende in considerazione, in genere, è quello assoggettabile all'IRPEF conseguito dalla persona che richiede l'intervento economico. Tuttavia, recentemente, tali trattamenti sono stati aumentati di somme che spettano solo dietro verifica del reddito di qualsiasi genere (ivi compreso il reddito esente da IRPEF, come la prestazione stessa) conseguito, oltre che dal soggetto interessato, anche dal coniuge;

2. per le persone che presentano caratteristiche di invalidità totale, che siano o non siano titolari delle pensioni o degli assegni mensili di cui sopra, sono previste anche provvidenze economiche chiamate indennità. Queste indennità sono state istituite come partecipazione della collettività alle spese di persone che per compiere gli atti quotidiani della vita hanno bisogno di assistenza continua o di particolari supporti; quindi, sono corrisposte per 12 mesi all'anno e, spettando a titolo esclusivo della minorazione, non sono condizionate dal reddito del **disabile**.

A loro volta, queste indennità non costituiscono reddito influente sul diritto e sulla misura di altre prestazioni previdenziali o assistenziali.

Sia le pensioni o assegni che le indennità sono attribuiti, oltre che ai cittadini italiani, anche ai cittadini esteri. Per i cittadini di Stati extracomunitari è determinante la carta di soggiorno. Condizione per il diritto è la residenza in Italia.

La domanda. La domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile e dei relativi benefici economici e non devono essere inoltrate all'INPS esclusivamente per via telematica, complete di documentazione sanitaria. Il certificato medico deve essere compilato ed inviato telematicamente dal medico certificatore su apposita modulistica predisposta dall'INPS.

Pensione di inabilità per i disabili. La pensione di inabilità e' una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali).

Poiché si tratta di una prestazione assistenziale concessa a chi si trova in uno stato di bisogno economico, per avere diritto alla pensione e' necessario avere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge.

Hanno diritto alla pensione di inabilità gli invalidi totali di età compresa tra 18 e 65 anni e 3 mesi che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

Requisiti. Per ottenere la pensione di inabilità sono necessari i seguenti requisiti:

- riconoscimento di una inabilità totale e permanente del 100%;
- stato di bisogno economico;
- età compresa dal 18° al 65° anno (65 anni e tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2013);
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato: permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41 TU immigrazione, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo;
- residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale.

La pensione di inabilità e' compatibile con le prestazioni dirette concesse a titolo di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con gli altri trattamenti pensionistici diretti concessi per invalidità (assegni ordinari d'invalidità, pensioni di inabilità, ecc.). La pensione e' inoltre compatibile con l'eventuale attività lavorativa.

La domanda. Per poter presentare la domanda, e' necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.

Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, può essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto
- al Patronato INCA della CGIL

L'assegno mensile per i disabili. L'assegno mensile e' una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa parziale, cioè compresa tra il 74% e il 99%.

Poiché si tratta di una prestazione assistenziale concessa a chi si trova in uno stato di bisogno economico, per avere diritto all'assegno e' necessario avere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge.

Hanno diritto all'assegno mensile gli invalidi parziali di età compresa tra i 18 e i 65 anni e 3 mesi che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

Requisiti. Per ottenere l'assegno mensile sono necessari i seguenti requisiti:

- riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% ed il 99%;
- stato di bisogno economico;
- età compresa dal 18° al 65° anno (65 anni e **sette mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016**);
- cittadinanza italiana;
- iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari;
- titolarità del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41 TU immigrazione per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo;
- non svolgimento di attività lavorativa (salvo casi particolari);
- residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale.

L'assegno mensile e' incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità.

Opzione. L'interessato può optare per il trattamento economico più favorevole. La rinuncia all'uno o all'altro trattamento, in ogni caso, e' irrevocabile per l'Inps (esclusivamente per i titolari di rendita Inail, invece, la facoltà di opzione non comporta una rinuncia al diritto ma la sospensione dell'erogazione della prestazione).

Se la situazione di incompatibilità si manifesta dopo la concessione dell'assegno mensile, l'invalido ha l'obbligo di comunicarlo all'Inps entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento con il quale gli viene riconosciuto da parte di un altro ente il trattamento pensionistico di invalidità incompatibile.

La domanda. Per poter presentare la domanda, e' necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.

Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, può essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto
- al Patronato INCA della CGIL

Indennità di accompagnamento per i disabili. La cosiddetta indennità di accompagnamento e' una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali e' stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità

di compiere gli atti quotidiani della vita. L'indennità di accompagnamento spetta al solo titolo della minorazione, cioè è indipendente dall'età e dalle condizioni reddituali.

Requisiti. Per ottenere l'indennità di accompagnamento sono necessari i seguenti requisiti:

- riconoscimento di totale inabilità (100%) per affezioni fisiche o psichiche;
- impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un'assistenza continua;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno
- residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale.

Per gli ultrasessantacinquenni (non più valutabili sul piano dell'attività lavorativa) il diritto all'indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età.

Ai minori titolari di indennità di accompagnamento, al compimento della maggiore età, viene automaticamente riconosciuta la pensione di inabilità riservata ai maggiorenni totalmente inabili. La prestazione, che si aggiunge all'indennità di accompagnamento già in godimento, spetta senza necessità di presentare domanda amministrativa e senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari.

L'indennità è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati che abbiano fatto domanda dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età'.

Esclusioni. Sono esclusi dal diritto all'indennità di accompagnamento gli invalidi che:

- siano ricoverati gratuitamente in istituto per un periodo superiore a 30 giorni;
- percepiscano un'analogha indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

L'indennità di accompagnamento è compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità e con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).

Per poter presentare la domanda, è necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.

Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, può essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto
- al Patronato INCA della CGIL

Indennità di frequenza per ragazzi/e disabili. L'indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata a domanda, a sostegno dell'inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età.

Poiché si tratta di una prestazione assistenziale concessa a chi si trova in uno stato di bisogno economico, per avere diritto all'indennità è necessario avere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge.

Avanti diritto. Hanno diritto all'indennità di frequenza i cittadini minori di 18 anni ipoacusici o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

Requisiti. Per ottenere l'indennità di frequenza sono necessari i seguenti requisiti:

- età inferiore ai 18 anni;
- riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età, oppure
- perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz;
- frequenza:
 - continua o periodica di centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap;
 - di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;
 - di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti;
- stato di bisogno economico;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41 TU immigrazione;
- residenza stabile ed abituale sul territorio dello Stato.

L'indennità di frequenza è incompatibile con:

- qualsiasi forma di ricovero;
- l'indennità di accompagnamento di cui i minori siano eventualmente in godimento o alla quale abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti;
- l'indennità di accompagnamento in qualità di ciechi civili assoluti;
- la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
- l'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.

È ammessa in ogni caso la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole. L'indennità viene corrisposta per tutta la durata della frequenza, fino a un massimo di 12 mensilità.

Per poter presentare la domanda, e' necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.

- Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto
- al Patronato INCA della CGIL

Ciechi. Nel nostro ordinamento giuridico sono considerati ciechi civili, ai fini del diritto alle provvidenze economiche, i soggetti riconosciuti affetti da cecità totale o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio.

I ciechi civili si distinguono nelle seguenti categorie:

- ciechi assoluti, con residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;
- ciechi parziali, con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (ciechi ventesimisti);

Queste tutte le indennità previste per i ciechi civili:

- pensione non reversibile per ciechi assoluti
- pensione non reversibile per ciechi parziali
- indennità speciale per ciechi parziali

Sordi. Sono considerati sordi i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva (fino a 12 anni) che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio.

Si considera causa impeditiva del normale apprendimento del linguaggio parlato l'ipoacusia (pari o superiore a 75 decibel di HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore) che renda o abbia reso difficoltoso tale normale apprendimento.

Ai fini della concessione della pensione e' stabilito il requisito di soglia uditiva corrispondente ad una ipoacusia pari o superiore a 75 decibel.

Qualora i livelli di perdita uditiva siano inferiori a tali limiti o non sia possibile dimostrare l'epoca in cui e' sorta l'ipoacusia, la valutazione sanitaria viene effettuata secondo i criteri dell'invalidità civile.

Per i sordi civili sono previste le seguenti indennità:

- pensione non reversibile per sordi civili
- indennità di comunicazione per sordi civili

Deduzioni e detrazioni fiscali per disabili e invalidi civili. Oltre alle indennità previste per legge e sopra elencate, sussistono, per gli invalidi e i disabili civili, deduzioni, detrazioni fiscali ed altri vantaggi, che illustreremo in questo paragrafo.

Deduzione fiscale per spese mediche e di assistenza di disabili. Sono interamente deducibili dal reddito complessivo le spese mediche (spese relative a prestazioni di medici generici e acquisto medicinali) nonché le spese per l'assistenza specifica personale (assistenza infermieristica, riabilitativa, assistenza di base, etc.) sostenute dai disabili con grave e permanente invalidità o menomazione (vedi in premessa, la legge 104/92 art.3) o dai familiari per loro conto.

In caso di ricovero in una struttura di assistenza sono deducibili esclusivamente le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Non può essere quindi dedotta l'intera retta pagata ma solo una parte, che deve ovviamente essere indicata distintamente nella documentazione rilasciata dalla struttura.

Da notare che le spese invece sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana godono della detrazione fiscale del 19% calcolata su un importo non superiore a 2.100 euro, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro. La detrazione, a differenza della deduzione, va scalata dall'imposta dovuta e non dal reddito.

Inoltre, anche le spese sanitarie specialistiche (analisi, visite specialistiche, operazioni chirurgiche) godono della detrazione fiscale del 19% sulla parte eccedente i 129,11 euro, sempre effettuata non sul reddito ma sull'imposta lorda dovuta.

Detrazione fiscale per figli disabili. Sono detraibili dall'imposta lorda dovuta in sede di dichiarazione dei redditi:

- euro 1.350 per ogni figlio portatore di handicap, compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sia fiscalmente a carico;
- euro 1.620 nei casi suddetti quando il figlio abbia meno di tre anni.

Il calcolo di queste detrazioni non e' semplice, in realtà. Quelle suddette sono infatti "teoriche", e la reale cifra detraibile diminuisce al crescere del reddito fino ad annullarsi se lo stesso arriva a 95.000 euro. Per determinare la detrazione si deve moltiplicare la detrazione teorica per un coefficiente che vien fuori dividendo la cifra residua tra 95.000 e il proprio reddito (95.000 meno il proprio reddito) e 95.000.

Detrazione fiscale acquisto veicoli. Sono detraibili dall'imposta lorda dovuta in sede di dichiarazione dei redditi:

- 19% delle spese per l'acquisto di veicoli, usati o nuovi, anche se prodotti in serie ed adattati in funzione delle suddette limitazioni.

Questa detrazione e' usufruibile dai disabili con ridotte o impedito capacità motorie, da quelli con gravi limitazioni della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, nonché dai disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento. Per le ultime tre categorie non e' necessario che il veicolo sia adattato (al contrario, lo deve essere se il veicolo e' acquistato da un disabile motorio).

Alla stessa detrazione sono anche soggetti gli acquisti di soli autoveicoli da parte di soggetti non vedenti o sordomuti.

Il limite della spesa su cui calcolare la detrazione e' di 18.075,99 euro, da cui va tolto il rimborso assicurativo nei casi in cui risultasse che il veicolo e' stato rubato e non ritrovato. Il documento comprovante la spesa

deve essere intestato al disabile (se questi ha reddito superiore a 2.840,51 euro) o alla persona di famiglia della quale egli risulta a carico. La detrazione può essere goduta una sola volta in quattro anni per un solo veicolo, salvi i casi in cui lo stesso risulta nel frattempo cancellato al PRA. In alternativa, essa può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e dello stesso importo.

Detrazione fiscale acquisto mezzi per accompagnamento locomozione e sollevamento.

Sono detraibili dall'imposta lorda in sede di dichiarazione dei redditi:

- il 19% delle spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento destinati ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti;

Sono incluse carrozzelle, stampelle, impianti di sollevamento, servoscala, etc. Tra i "mezzi" necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida.

Detrazione fiscale acquisto ausili tecnici ed informatici. Sono detraibili dall'imposta lorda dovuta in sede di dichiarazione dei redditi:

- 19% delle spese sostenute per acquistare sussidi tecnici ed informatici atti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti

Sono qui compresi le poltrone per i non deambulanti, gli apparecchi per il contenimento di fratture ed ernie o per la correzione dei difetti della colonna vertebrale, gli arti artificiali.

Tra i sussidi informatici vi sono fax, modem, computer, telefoni viva voce, schermi e tastiere particolari, etc.

Detrazione fiscale del 36% su opere di eliminazione barriere architettoniche. Tra le spese di ristrutturazione edilizia che possono godere della detrazione del 50%(ex 36%) vi sono anche le spese inerenti ascensori, montacarichi, eliminazione di barriere architettoniche (sostituzione gradini con rampe, elevatori esterni all'abitazione, etc.).

Questa agevolazione ovviamente non può essere cumulata con quelle suddette (del 19%), quindi nel caso di acquisti di mezzi necessari al sollevamento la detrazione del 19% si potrà applicare solo sulla parte di spesa eccedente rispetto a quella che rientra nel 50%.

Assistenza in aeroporto. I portatori di handicap, come tutti coloro che hanno difficoltà nell'uso del mezzo di trasporto aereo per qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea, per motivi di età, etc.) godono di assistenza particolare nel caso debbano prendere un aereo.

Proroghe e blocchi ai provvedimenti di sfratto. A fronte di un provvedimento di sfratto immobiliare per finita locazione (non per morosità o inadempienza) l'inquilino portatore di handicap può chiedere al giudice una proroga che può arrivare fino a 18 mesi.

E' inoltre in atto un provvedimento di blocco degli sfratti (sempre quelli dati per finita locazione) per gli immobili che si trovano nei comuni capoluoghi di Provincia, nei Comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei Comuni ad alta tensione abitativa abitati ad uso abitativo e occupati da soggetti che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone portatrici di handicap con invalidità superiore al 66 per cento. Tale provvedimento prevede il blocco fino al 31/12/09.

Soglia più alta per il calcolo dell'imposta di successioni e donazioni. La soglia/franchigia oltre la quale si calcolano le imposte di successione e donazione, nel caso di trasferimenti immobiliari a persone portatrici di handicap grave (ai sensi della legge 104/92), e' di 1 milione 500 mila euro.

Ricordiamo brevemente che le imposte applicabili sono del 4% nel caso di trasferimenti a coniugi e parenti in linea retta, 6% in caso di trasferimenti a fratelli e sorelle o ad altri parenti fino al quarto grado e agli affini in linea retta e collaterale fino al terzo grado, e dell'8% per i trasferimenti ad altri soggetti.

riduzione ICI/IMU sulla propria casa per chi è in casa di cura

Iva ridotta. Acquisto poltrone, carrozzine, servo scala. E' applicabile l'iva al 4% anziché al 22% sugli acquisti di poltrone, veicoli simili anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche, effettuati per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie.

Acquisto ausili tecnici ed informatici. Gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti (visive, uditive, del linguaggio, etc.), nonché i sussidi tecnici ed informatici volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori handicap (vedi legge 104/92 art.3) sono assoggettati ad iva 4%. Vi rientrano tutte le protesi e le apparecchiature meccaniche od elettriche atte ad aiutare il soggetto, anche nella sua comunicazione scritta (come fax, modem, computer, telefoni viva voce, schermi e tastiere particolari, etc.), e nel movimento.

Acquisto veicoli. E' applicabile l'iva al 4% anziché al 22% sull'acquisto di motoveicoli e autoveicoli (di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se a benzina, e fino a 2800 cc se diesel), nuovi od usati compresi optional. Questa detrazione e' usufruibile dai disabili con ridotte o impedite capacità motorie, da quelli con gravi limitazioni della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, nonché dai disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento. Per le ultime tre categorie non e' necessario che il veicolo sia adattato. Alla stessa agevolazione sono soggetti gli acquisti di soli autoveicoli (di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se a benzina, e fino a 2800 cc se diesel) da parte di soggetti non

vedenti o sordomuti. L'acquisto dev'essere fatto a nome del disabile o del familiare di cui questi risulta a carico. Non godono della riduzione gli acquisti fatti da società, cooperative, enti pubblici e privati, pur se inerenti veicoli destinati al trasporto dei disabili. La legge finanziaria 2007 ha specificato infatti che le agevolazioni relative ai veicoli sono riconosciute a condizione che gli stessi siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei soggetti portatori di handicap.

In caso di vendita o di donazione delle vetture per le quali si è beneficiato dell'agevolazione prima che siano decorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. Questa limitazione non riguarda i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

L'iva ridotta al 4% è applicabile anche a prestazioni di officine volte ad adattare i veicoli, anche non nuovi, già posseduti dal disabile, compreso l'acquisto di accessori e strumenti necessari per l'adattamento.

Esenzione bollo auto ed imposta di trascrizione. La legge prevede l'esenzione dal pagamento del bollo (tassa automobilistica) per i veicoli destinati ai soggetti portatori di handicap o invalidi.

L'esenzione riguarda veicoli di cilindrata fino a 2000 cc se a benzina e 2800 cc se diesel ed è usufruibile dai disabili con ridotte o impedite capacità motorie, da quelli con gravi limitazioni della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, nonché dai disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento (vedi definizioni in premessa).

Tale beneficio riguarda un solo veicolo ed è goduta dall'intestatario dello stesso, sia esso il soggetto portatore di handicap/invalido o persona cui questi è fiscalmente a carico.

Per godere dell'esenzione va inviata una domanda agli appositi uffici tributi regionali o agli uffici ACI (uffici provinciali o delegazioni), entro 90 gg dalla scadenza del pagamento non effettuato.

Esenzione dall'obbligo di partecipazione alla spesa sanitaria. Sono esentati dall'obbligo di partecipazione alla spesa sanitaria per tutte le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario nazionale:

- gli invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi;
- gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento;
- gli invalidi civili ultrasessantacinquenni con una percentuale di menomazione (attribuita, ai soli fini dell'assistenza sanitaria, dalla commissione medica) superiore a due terzi (66,6%).
- I soggetti con percentuale di menomazione compresa tra un terzo e due terzi (tra il 33,3% e il 66,6%) viene riconosciuta l'assistenza protesica gratuita. Per percentuali inferiori l'esenzione è limitata alle prestazioni collegate alla patologia invalidante;
- i ciechi civili totali o con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
- i sordi, dalla nascita o divenuti tali prima dell'apprendimento della lingua parlata.

CUMULO PENSIONI E REDDITI

Cumulo dei redditi da lavoro con la pensione di vecchiaia o di anzianità. Attualmente i redditi da lavoro, autonomo o dipendente, sono sempre cumulabili con il trattamento pensionistico di vecchiaia, anticipato o di anzianità erogati.

Ciò vale sia per i trattamenti liquidati con il sistema retributivo e misto sia con il sistema contributivo a condizione però, in tale ultima ipotesi, che la prestazione sia raggiunta, alternativamente: con almeno 60 anni di età se donna e 65 anni se uomo; o con 40 anni di contribuzione; oppure con almeno 35 anni di contributi e 61 anni di età.

Si tratta di requisiti che determinano comunque, nella maggior parte dei casi, la completa cumulabilità dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro. Basti pensare infatti che la pensione di vecchiaia contributiva e la pensione anticipata contributiva sono necessari, di regola, requisiti anagrafici e contributivi superiori a quelli sopra indicati.

Il Cumulo dei Redditi da Lavoro con l'assegno ordinario di invalidità. Se si è titolari di un assegno di invalidità l'assegno si riduce qualora il reddito superi determinate soglie. A partire dal settembre del 1995, se il titolare di un assegno ordinario di invalidità che svolge attività lavorativa dipendente, autonoma o di impresa, l'importo dell'assegno viene ridotto:

- in misura pari al 25% se il reddito ricavato da questa attività supera 4 volte l'importo del trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
- in misura pari al 50% se il reddito ricavato da questa attività supera 5 volte l'importo del trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

Se l'assegno ridotto resta comunque superiore al trattamento minimo il rateo di assegno eccedente il trattamento minimo può subire un secondo taglio se l'anzianità contributiva sulla base della quale è stato calcolato l'assegno è inferiore a 40 anni di contributi. Il taglio aggiuntivo varia a seconda se il reddito provenga da lavoro dipendente o autonomo. Nel primo caso è pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo; nel secondo caso invece è pari al 30% della quota eccedente il trattamento minimo e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto.

Il Cumulo dei Redditi da Lavoro con le Pensioni di invalidità. Per chi è divenuto titolare di una pensione di invalidità prima della riforma di questo trattamento, avvenuto con la legge 222/1984, la possibilità di cumulare lavoro e pensione è condizionata dall'importo del reddito che deriva dall'attività di lavoro (autonomo, dipendente o professionale). La legge 638 del 1983 stabilisce, infatti, che la "vecchia" pensione di invalidità "non è attribuita, e se attribuita ne rimane sospesa la corresponsione, nel caso in cui l'assicurato sia percettore di reddito da lavoro dipendente o autonomo o professionale per un importo annuo lordo superiore a 3 volte l'ammontare del trattamento minimo in vigore all'inizio dell'anno".

Se, invece, il reddito ricavato dall'attività lavorativa è inferiore al limite appena indicato, lo svolgimento di un lavoro autonomo o dipendente comporta una trattenuta sulla pensione pari, rispettivamente, al 30 ed al 50 per cento della differenza tra l'importo lordo della prestazione e il trattamento minimo. Nell'ipotesi di lavoro autonomo la trattenuta non può, in ogni caso, superare il 30 per cento del reddito ricavato dall'attività lavorativa. Si ricorda però che, qualora, l'assegno sia calcolato su 40 anni di contributi la riduzione non si applica.

Il Cumulo dei Redditi da Lavoro con la Pensione di Inabilità. Per chi è titolare di una pensione di inabilità lo svolgimento di un'attività lavorativa dipendente o autonoma non è invece ammissibile. Poiché la prestazione è caratterizzata dalla assoluta impossibilità di prestare attività lavorativa, la percezione della stessa non è compatibile con la prestazione di lavoro subordinato o con attività di lavoro autonomo o professionale. La concessione della pensione comporta quindi l'obbligo della cancellazione da elenchi, albi o ordini relativi a mestieri arti o professioni.

Il Cumulo dei Redditi da Lavoro con la Pensione di Reversibilità. Lo svolgimento di attività lavorativa può provocare riduzioni della pensione di reversibilità. Nel caso in cui, infatti, il reddito annuo ricavato dall'attività, sommato con gli altri eventuali redditi del pensionato, è compreso fra tre e quattro volte l'importo del minimo, la percentuale di pensione che spetta al vedovo non è del 60% ma si abbassa al 45%. Se, poi, il reddito del superstite è compreso tra quattro e cinque volte il «minimo» dell'Inps, allora la quota di pensione che è pagata all'interessato è pari al 36% della pensione del coniuge. Quando, infine, il reddito supera di cinque volte il trattamento minimo dell'Inps, la pensione di reversibilità è determinata applicando la percentuale del 30% alla pensione del defunto.

Vi sono tuttavia due deroghe. La prima: le riduzioni non sono applicate nel caso in cui ci siano figli minori di età o studenti o inabili. La seconda riguarda i vecchi pensionati: il «cumulo» per le pensioni ai superstiti è scattato, infatti, solo per quelle con decorrenza dal 1° settembre del 1995; per quelle liquidate prima non c'è stata, invece, alcuna riduzione, ma solo una «cristallizzazione» della rata in pagamento. In pratica non vi sono state né vi saranno più per queste pensioni aumenti fino a quando non sarà riassorbita l'eventuale eccedenza.

| Tipo di prestazione | Cumulabilità |
|-------------------------------------|--|
| Pensione di vecchiaia | Si |
| Pensione anticipata (o d'anzianità) | Si |
| Opzione donna | Si |
| Pensione di invalidità | Nessuna cumulabilità se il reddito del beneficiario è superiore a 3 volte il minimo INPS. In caso contrario lo svolgimento di un lavoro autonomo o dipendente comporta una trattenuta sulla pensione pari, rispettivamente, al 30% e al 50% della differenza tra l'importo lordo della prestazione e il trattamento minimo |
| Assegno ordinario di invalidità | Prima decurtazione: taglio del 25% dell'assegno se i redditi sono superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS |

| | |
|-----------------------|---|
| | Seconda decurtazione: se l'assegno ridotto resta comunque superiore al minimo INPS subisce un secondo taglio, variabile a seconda del reddito, se non ci sono 40 anni di contributi |
| Pensioni di inabilità | La prestazione è incompatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa |

NO TAX AREA

Per effetto dell'art 1 comma 210 della legge 232/16 dal primo gennaio 2017 fino ad un reddito di 8125 euro i pensionati non sono soggetti a tassazione a prescindere dall'età del pensionato. Prima era riservato a coloro che avevano 75 anni in su.

La detrazione effettiva è di 1880 € non può essere inferiore a 713 e scende con l'aumentare del reddito. E' zero per redditi superiori a 55.000 €.

La previdenza complementare

Nelle pagine precedenti abbiamo visto come a partire dal 1992 viene avviato il riordino del sistema previdenziale.

Quasi contemporaneamente ~~si istituisce~~ viene istituita ~~con legislazione~~, la pensione complementare il cui principale scopo è quello di integrare e non sostituire la previdenza pubblica.

È La previdenza complementare ~~che~~ deve soddisfare e garantire alle lavoratrici e ai lavoratori l'aspettativa a mantenere uno stile di vita simile a quello goduto durante la propria vita lavorativa. Infatti le riforme delle pensioni hanno fatto sì che ~~le pensioni esse siano diventate~~ sempre più basse e non garantiranno più una serena vecchiaia ad ognuno di noi.

Il tasso di sostituzione cioè il rapporto fra l'ultimo stipendio e prima rata di pensione generalmente si assesta fra il 50/60%.

Se l'ultimo stipendio è 1000 euro, la prima rata di pensione sarà di 500/600 euro.

Per colmare questa differenza e garantire "pensioni adeguate" come prescrive l'articolo 38 della Costituzione, si è prevista la possibilità di costruirsi una pensione aggiuntiva o complementare.

Da quando si comincia a lavorare e, comunque, prima possibile se si ha una carriera lavorativa già avviata, ci si dovrebbero porre le seguenti domande:

1. Quanto reddito mi garantirà la pensione pubblica in rapporto all'ultimo stipendio?
2. Lo ritengo sufficiente? Se no, di quanta integrazione potrei avere bisogno per raggiungere il livello che ritengo sufficiente e/o adeguato?
3. Qual è il livello di contribuzione ad una forma di previdenza complementare che devo e/o posso sostenere per assicurarmi questa integrazione?
4. Quali sono gli strumenti e le modalità da usare (tra le forme pensionistiche complementari e, nel loro ambito, tra le linee di investimento) per costruirmi questa integrazione?

Le principali norme che disciplinano la previdenza complementare

- D. Lgs. n. 124/1993 (disciplina della previdenza complementare)
- L. 335/1995 (riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare)
- D. Lgs. N. 252/2005 (riforma della previdenza complementare)

La Previdenza complementare si basa su:

1. Adesione volontaria
2. Capitalizzazione individuale
3. Contribuzione definita

I destinatari sono i Lavoratori dipendenti privati e pubblici,

Forme di previdenza complementare sono:

- Fondi pensione negoziali
- Fondi pensione preesistenti
- Fondi pensione aperti
- Piani individuali di previdenza mediante polizze vita - PIP "nuovi" (conformi al d.lgs. 252/05).
- **Il fondo pensione negoziale** nasce da contratti o accordi collettivi (anche aziendali) che individuano i destinatari sulla base dell'appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. regione o provincia autonoma).
- è un soggetto giuridico autonomo, può essere una associazione o una fondazione e può avere, pertanto, personalità giuridica
- non ha scopo di lucro

Organi del Fondo pensione:

- a) L'Assemblea dei Delegati
- b) Il Consiglio d'Amministrazione
- c) Il Presidente ed il Vice Presidente
- d) Il Collegio dei Sindaci.

Spese per la gestione del Fondo

- 1) Quota di iscrizione "una tantum"
- 2) Spese relative alla fase di accumulo In cifra fissa o percentuale.

Le uniche forme collettive per le quali è possibile l'adesione per i dipendenti pubblici sono quelle ex d.p.c.m. 20/12/1999: fondo contrattuale ex d.lgs. 124/93 istituito da contrattazione nazionale di comparto, Fondo Espero, Fondo Perseo Sirio, Fopadiva, fondo regionale Val d'Aosta e Laborfond, fondo regionale Trentino Alto Adige.

L'adesione di un pubblico dipendente ad un Pip non comporta il versamento del TFR e il contributo datoriale

L'adesione al fondo pensione negoziale determina necessariamente il passaggio dal TFS al TFR per coloro che già lavoravano al 1.1.2001.

II TFR/TFS

Le prestazioni di fine lavoro previste per i dipendenti pubblici sono:

- Trattamenti di Fine Servizio (indennità di buonuscita – indennità premio di servizio – indennità di anzianità)
- Trattamenti di Fine Rapporto

Buonuscita

- è una somma di denaro "una tantum" corrisposta al dipendente al momento della cessazione dal servizio,
- riguarda i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese forze armate e di polizia, dipendenti di Senato, Camera e del Segretariato del Presidente della Repubblica
- *Retribuzione di riferimento*: voci fisse e continuative più la quota variabile dell' I.I.S.
- *Finanziamento della prestazione*: contribuzione la cui misura è pari al 9,60% dell'80% della retribuzione di riferimento
- è pari all'80 % dell'ultima retribuzione mensile rapportata ad anno (moltiplicata 13 e divisa 12) moltiplicata per gli anni utili (ivi compresi quelli riscattati).

Indennità premio fine servizio

- è una somma di denaro "una tantum" corrisposta alla cessazione dal servizio.
- riguarda i dipendenti di ruolo, sanitari e salariati degli EE.LL., dipendenti di Regioni, Province, ASL, Consorzi comunali, provinciali e Comunità montane
- *Retribuzione di riferimento*: voci fisse e continuative più la I.I.S. nella misura del 100 %
- *Finanziamento della prestazione*: contribuzione la cui misura è pari al 6,10 % dell'80 % della retribuzione di riferimento
- è pari a un quindicesimo dell'80 % della retribuzione di riferimento dell'ultimo anno moltiplicato per gli anni utili (ivi compresi quelli riscattati).

Indennità di anzianità

- è una somma di denaro "una tantum" corrisposta al dipendente al momento della cessazione dal servizio ,
- riguarda i dipendenti degli Enti pubblici non economici (parastato)
- *Retribuzione di riferimento*: voci fisse e continuative più l' I.I.S.

- *Finanziamento della prestazione*: annuale copertura in bilancio del relativo onere
- è pari al 100 % dell'ultima retribuzione mensile rapportata ad anni interi (moltiplicata 13 e divisa 12), moltiplicata per gli anni utili

Trattamento di fine rapporto

- è una somma di denaro corrisposta al dipendente alla risoluzione del rapporto di lavoro dopo un servizio pari ad almeno 15 giorni continuativi nel mese, regolato dall'art. 2120 del codice civile (settore privato) esteso al settore pubblico con l'Accordo quadro Aran – Sindacati 29/07/1999 e dal Dpcm 20 dicembre 1999
- *Destinatari*: i dipendenti del settore privato e pubblico. Nel settore pubblico riguarda i dipendenti a tempo determinato con contratto in corso al 31/05/2000 ovvero assunti successivamente e i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1°/1/2001
- E' *costituito* da accantonamenti annui di quote del 6,91% della retribuzione utile. Gli accantonamenti vengono annualmente contabilizzati e rivalutati dell'1,5% in misura fissa e del 75% dell'inflazione.

Figuratività del Tfr

Il TFR dei dipendenti pubblici iscritti al fondo negoziale non viene versato al fondo durante la fase di accumulo ma solo al momento della cessazione dal servizio

Le quote di TFR destinate a previdenza complementare sono contabilizzate dall'Inps Gestione Dipendenti Pubblici che le rivaluta sulla base della media dei rendimenti di un paniere di fondi pensione

Data la sua natura figurativa non può nemmeno essere oggetto di anticipazione.

Il dipendente pubblico assunto prima del 1.1.2001 è in regime di Tfs (Trattamento di fine servizio) quello assunto dopo in regime di Tfr (Trattamento di fine rapporto).

Termini di pagamento del tfs/tfr

Le nuove regole in materia di pagamento rateale e di termini di erogazione dei Tfs e dei Tfr, introdotte dall'art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e comma 184, 191 e 196 dell'art 1 legge 232/2016 (legge di bilancio 2017).

In relazione alle cessazioni dal servizio dal 1° gennaio 2014, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, vengono corrisposti: in unica soluzione se di importo pari o inferiore a 50.000 euro; in due o tre rate annuali, se di ammontare superiore a 50.000 euro a seconda che l'importo complessivo superi i 50.000 euro ma sia inferiore a 100.000 (in tal caso le rate sono due: 50.000 la prima e la parte eccedente la seconda) ovvero sia pari o superiore a 100.000 euro (e in tal caso le rate sono tre: 50.000 la prima; 50.000 la seconda e la parte eccedente i 100.000 la terza).

Regime generale per le cessazioni dal 1.1.2014

Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione

In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, trova applicazione il termine breve in relazione al quale la prestazione deve essere liquidata entro **105 giorni** dalla cessazione

Termine di 12 mesi

La prestazione può essere liquidata e messa in pagamento dopo dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:

raggiungimento dei limiti di età; rientrano tra le cessazioni per limiti di età i collocamenti a riposo d'ufficio disposti dalle amministrazioni al raggiungimento del limite di età ordinamentale (65 anni per la maggior parte dei dipendenti pubblici), anche se inferiore al limite di età per la pensione di vecchiaia, e in presenza dell'avvenuto conseguimento del diritto a pensione; l'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 201/2011, va inteso nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire il diritto alla pensione;

cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato;

cessazione dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

Termine di 24 mesi

La prestazione viene messa in pagamento dopo 24 mesi dalla cessazione, quando questa è avvenuta per cause diverse dall'età inabilità o decesso, anche se non è stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare:

le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione anticipata;

il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall'impiego etc.).

Scaduti i 24 mesi, l'istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorso questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi.

Deroghe per chi ha maturato il diritto a pensione entro il 12 agosto (31 dicembre per il personale della scuola e dell'Afam) 2011

Non sono interessate dai termini sopra indicati le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a trovare applicazione la disciplina previgente:

lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011;

personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) interessato all'applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) e che ha maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali.

Per il personale interessato dalle deroghe sopra indicate, pertanto, i termini rimangono i seguenti:

105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per limiti di età o raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici, a condizione che i relativi requisiti siano stati maturati entro il 12 agosto 2011, con eccezione del personale della scuola e AFAM i cui requisiti possono essere stati maturati anche entro il 31 dicembre 2011) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro;

6 mesi per tutte le altre casistiche.

I lavoratori che alla data del 12 agosto (31 dicembre per il personale della scuola e delle Afam) 2011 abbiano maturato i requisiti congiunti di età ed anzianità contributiva (cosiddetta "quota") ma non abbiano ancora raggiunto i limiti di età ovvero l'anzianità contributiva massima, il Tfs/Tfr è erogato dopo sei mesi.

Non sono interessate dal termine a regime di 12 mesi, le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a trovare applicazione la vecchia disciplina:

lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) dopo il 12 agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2013 e che cessano per raggiunti limiti di età;

personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) interessato all'applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) e che ha maturato i requisiti per il pensionamento dopo il 31 dicembre 2011 ed entro il 31 dicembre 2013; rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione

che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all'ordinamento dei docenti della scuola statale.

Comparto sicurezza

I termini di pagamento da applicare ai trattamenti di fine servizio spettanti al personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa dal servizio anticipatamente rispetto al limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o rispetto ai requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia se differenti, si specifica quanto segue.

Deve essere applicato l'ordinario termine di pagamento di 24 mesi con riferimento a tutti i casi di collocamento a riposo avvenuti a seguito di dimissioni volontarie con diritto (maturato dopo il 12 agosto 2011) al pensionamento anticipato rispetto ai limiti ordinamentali di età o ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, se differenti.

Pertanto, si applica il termine ordinario di 24 mesi per i Tfs relativi alle cessazioni:

con un'età di almeno 57 anni e tre mesi (requisito da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016 ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 78/2010 e s.m.i.) ed un'anzianità contributiva di 35 anni;

con 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva (requisito da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016 ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 78/2010 e s.m.i.) intervenuta prima del raggiungimento del limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia se differenti.

Diversamente, nel caso in cui l'iscritto abbia conseguito entro il 31 dicembre 2011 i 40 anni di anzianità contributiva ai fini pensionistici, il termine di pagamento è quello di sei mesi.

Lo stesso termine di sei mesi vale anche nel caso in cui l'iscritto abbia raggiunto entro la predetta data del 31 dicembre 2011 l'aliquota massima dell'ottanta per cento della retribuzione pensionabile, a condizione che i 53 anni e 3 mesi siano compiuti entro il 31 dicembre 2013. Si sottolinea, in proposito, che il raggiungimento entro il 12 agosto 2011 della sola aliquota massima dell'ottanta per cento della retribuzione pensionabile, non accompagnato dall'età anagrafica minima dei 53 anni compiuti entro la medesima data, non consente di ritenere maturati alla predetta data i requisiti per il pensionamento.

Conseguentemente questa fattispecie non rientra nelle deroghe di cui all'art 1, comma 23, del decreto legge n. 138/2011 (conservazione del previgente termine di 105 giorni) e, pertanto, il termine di pagamento è quello di sei mesi, sopra ricordato, sempre che i 53 anni e tre mesi siano compiuti entro il 31 dicembre 2013.

Se, invece, la predetta età adeguata alla speranza di vita a decorrere dal 2016 è compiuta dopo il 31 dicembre 2013 il termine di pagamento è di 12 mesi in quanto i requisiti per il pensionamento sono conseguiti dal 2014.

Pensionamento in deroga alle norme dell'art. 24 del decreto legge 201/2011 previsto ai sensi dell'art. 2, comma 11, del decreto legge 95/2012 per il personale soprannumerario di pubbliche amministrazioni interessate da processi di riduzione e razionalizzazione

Il personale in soprannumero, al quale si applica la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, accede al pensionamento in base alle regole vigenti prima dell'art. 24 del decreto legge 201/2011 (riforma Monti Fornero).

Per questi lavoratori, pertanto, i requisiti anagrafici e contributivi per la maturazione del diritto a pensione sono quelli previsti dalla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della riforma Fornero. Se tali requisiti risultano conseguiti prima del 1° gennaio 2014, allora trovano applicazione le regole in materia di pagamento rateale e di termini di erogazione dei Tfs e dei Tfr previsti dalle norme vigenti anteriormente alla stessa data. Se, invece, i requisiti per il diritto a pensione risultano maturati dopo il 31 dicembre 2013 allora trovano applicazione le nuove regole in materia di rateizzazione e termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto. Resta fermo che, per il personale in esubero che accede al pensionamento in deroga alla disciplina introdotta dall'art. 24 del decreto legge 201/2011 **il termine di pagamento del Tfs o del Tfr non decorre dalla cessazione dal servizio ma dalla data in cui il personale in parola maturerebbe il teorico diritto a pensione secondo le regole introdotte dal predetto art. 24 del decreto legge 201/2011**

Pensionati che utilizzano l'Ape, la Rita o il Cumulo

Per i lavoratori pubblici, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'Ape o la Rita (rendita temporanea integrativa di previdenza complementare) o il cumulo, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque

denominate, iniziano a decorrere al compimento di conseguimento della pensione di vecchiaia, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato. In pratica un lavoratore che va in pensione a 63 anni utilizzando l'Ape per la buonuscita deve aspettare almeno 4 anni e 7 mesi!

Opzione alla previdenza complementare per gli assunti prima del 2001

Il lavoratore assunto prima del 2001 e che aderisce alla previdenza complementare, viene effettuato il calcolo del TFS maturato fino al momento dell'adesione e lo si trasforma in TFR. Quanto accumulato negli anni dall'assunzione fino al momento dell'adesione viene liquidato dall'ex Inpdap al termine del rapporto di lavoro, previa rivalutazione annuale del 75% del tasso di inflazione + l'1,5%.

Annualmente si aggiunge la quota di TFR pari al 4,91% della retribuzione annua lorda. Le quote, contabilizzate presso l'ex Inpdap, vengono rivalutate anch'esse, di anno in anno, del 75% del tasso di inflazione + l'1,5%..

Per incentivare il passaggio da TFS a TFR è riconosciuto, per tutto il periodo di permanenza nel Fondo, un contributo pari all'1,5% della base contributiva di riferimento del TFS per il personale iscritto all'Inpdap ai fini del TFS-TFR (questo incentivo non vale per quello degli enti che erogano direttamente il TFS).

Il 2% restante del Tfr viene attribuito al fondo pensione.

Per gli assunti dal 1/1/2001

- All'interessato, l'importo di Tfr maturato e rivalutato dalla data di assunzione all'adesione
- Al Fondo vengono conferiti gli accantonamenti di Tfr, in misura intera, (6,91% della retribuzione utile) maturati dall'adesione alla cessazione.
 - La posizione individuale dell'aderente del pubblico impiego è formata da due parti:

- **"il montante presso il fondo"** comprendente gli accantonamenti che includono la contribuzione obbligatoria del dipendente, la contribuzione obbligatoria datoriale, la contribuzione volontaria aggiuntiva del dipendente

- **"il montante figurativo presso l'Inps Gestione Dipendenti Pubblici"** corrispondente agli accantonamenti di Tfr),

Questi accantonamenti vengono conferiti al Fondo solo al momento della cessazione del servizio che abbia almeno un giorno di interruzione rispetto al successivo.

La contribuzione

Dipendenti già in servizio al 31/12/2000

1,5% aggiuntivo (calcolato sulle voci retributive utili a TFS) (contabilizzato dall'INPDAP come accantonamento figurativo)

1% aggiuntivo a carico lavoratore calcolato sulle voci retributive utili a TFR,

1% aggiuntivo a carico Amministrazione (condizionato) calcolato sulle voci retributive utili a TFR.

Il contributo aggiuntivo a carico Amministrazione è dovuto in costanza di versamento del contributo a carico del lavoratore. Il lavoratore può sospendere unilateralmente la contribuzione trascorsi 5 anni dalla data di adesione al Fondo e può esercitare la sospensione una sola volta nel corso del periodo associativo.

La Contribuzione figurativa (Quota TFR 2% + 1,5%) In via transitoria, fino al consolidamento della struttura finanziaria del Fondo, si applicherà un tasso di rendimento corrispondente alla media dei rendimenti netti di un paniere di fondi di previdenza complementari presenti sul mercato. Successivamente, consolidata la struttura finanziaria del Fondo, si applicherà il rendimento netto risultante dalla gestione.

La Contribuzione aggiuntiva (1% + 1%) si rivaluta secondo i tassi di rendimento netto risultante dalla gestione

La gestione finanziaria

I contributi dei lavoratori vengono versati ad una banca, scelta con una pubblica procedura, la Banca Depositaria e sono investiti da un gestore finanziario, anch'esso scelto con una pubblica procedura, secondo le indicazioni del Consiglio d'Amministrazione.

l'asset allocation strategica.

Per i fondi pensione il benchmark di riferimento è costituito dal rendimento del Tfr, perché l'obiettivo del fondo è far rendere i risparmi in misura maggiore del TFR.

I comparti di investimento

Il fondo individua varie linee di investimento (comparti) che sono in genere quello garantito, prudente e dinamico composti da un mix bilanciato in proporzione variabili di titoli obbligazionari o azionari.

Nella fase di avvio c'è la Gestione Monocomparto, negli esercizi successivi dopo il consolidamento del fondo ci sono più comparti. Il lavoratore all'atto dell'adesione sceglie il comparto di investimento nel quale far confluire i versamenti contributivi. Dopo un anno si può effettuare una nuova scelta.

Il lavoratore che sceglie il comparto garantito mette il suo capitale al sicuro.

La gestione finanziaria è controllata dal Consiglio d'Amministrazione che si serve anche di consulenti esterni.

Le prestazioni

Prima del pensionamento sono l'anticipazione, il riscatto ed il trasferimento

Dopo il pensionamento la rendita pensionistica, prestazione in Capitale, prestazione in Rendita ed in Capitale.

Anticipazione

E' possibile l'anticipazione di tutto il maturato, con 8 anni di iscrizione, per spese sanitarie, acquisto e ristrutturazione prima casa per il lavoratore o per i figli.

Possibilità di anticipazioni per congedi formazione e parentali

Prevista la possibilità reintegrazione

Riscatto : Perdita dei requisiti di partecipazione

In mancanza del diritto alla prestazione in rendita può essere chiesto il riscatto di tutto il maturato **(liquidazione entro 6 mesi)**

In caso di decesso, la posizione stessa viene riscattata dal coniuge, dai figli, dai genitori a carico.

In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni (indicazione di un beneficiario) la posizione rimane al Fondo contrattuale

~~In caso di decesso, la posizione agli eredi per gli iscritti a forme pensionistiche individuali.~~

Trasferimento

Per il trasferimento da un fondo ad un altro devono passare 3 anni. Nei primi 5 anni di vita del fondo occorrono 5 anni.

La pensione complementare (rendita)

Prestazione pensionistica per *vecchiaia*: 5 anni di partecipazione al Fondo ed età anagrafica sistema pensionistico obbligatorio

Prestazione pensionistica per *anzianità*: 15 anni di partecipazione al Fondo età anagrafica inferiore all'obbligatoria di max 10 anni e cessazione attività lavorativa

La liquidazione del maturato può essere richiesta in capitale nella misura max del 50%; se la rendita ricavabile dal montante maturato è inferiore all'assegno sociale allora si può chiedere tutta la prestazione in capitale

La rendita può essere: vitalizia, contrassi curata, reversibile

Vitalizia che dura tutta la vita

Contrassicurata viene corrisposto agli eredi il montante residuo

Reversibile in caso di decesso va agli eredi aventi diritto o al beneficiario designato.

Per l'erogazione della rendita il fondo stipula apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione

Il calcolo della Rendita:

Si ottiene moltiplicando il montante per il coefficiente di conversione.

Esso dipende:

Basi demografiche: Si basano sulle speranze di vita in relazione al sesso ed all'età al momento della richiesta della rendita.

Tasso Tecnico

Nelle assicurazioni vita è il rendimento minimo che viene riconosciuto dalla compagnia in via anticipata sulla rata di rendita (accrescendone l'importo).

Normativa e Accordi di riferimento della Previdenza complementare nel Pubblico Impiego

- Dlgs 124/1993
- L. 335/1995
- L. 449/1997
- Dlgs 47/2000
- L. 243/2004

Dlgs 252/2005

- ☐ Accordo Quadro 29/7/1999
- ☐ DPCM 20/12/1999
 - Accordo istitutivo Fondo Perseo 14/5/2007
 - Accordo istitutivo Fondo Sirio 1/10/2007
 - Atto costitutivo Fondo Perseo 21/12/2010
 - Atto costitutivo Fondo Sirio 14/9/2011

Delibera di fusione del CdA di Perseo del 29/4/2014

Delibera di fusione del CdA di Sirio del 29/4/2014

Spipula dell'atto di fusione il 29/9/ 2014

Operatività del Fondo unificato dal 1.10.2014

Il Fondo pensione Complementare Perseo Sirio

Perseo Sirio è un fondo negoziale a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale.

Destinatari Lavoratori con:

Contratto a tempo indeterminato

Contratto part-time a tempo indeterminato

Contratto a tempo determinato anche part-time

Ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.

Comparto Regioni e AALL, Comparto SSN , Area Dirigenziale Regioni e AALL , Dirigenti SSN , Segretari comunali e provinciali.

Altri Destinatari (appartenenti a settori affini), a condizione che vengano stipulati dalle OO.SS. appositi accordi per disciplinare l'adesione.

Personale di Enti ed organizzazioni regionali ed interregionali, Personale di ANCI, CINSEDO e UNIONCAMERE, Personale Case di cura private, Personale dei servizi esternalizzati secondo l'ordinamento vigente, Personale dipendente di imprese del privato e privato sociale eroganti servizi socio-sanitari assistenziali ed educativi.

Dipendenti OO.SS. firmatarie accordo istitutivo Fondo o firmatari CCNL Comparti AALL, SSN e Aree Dirigenziali (compresi quelli in aspettativa ai sensi art. 31 L. 300/1970).

Ministeri, Enti Pubblici non economici, Agenzie Fiscali, Cnel, Enac, PCM, Università e Ricerca.

I lavoratori devono leggere attentamente la Nota informativa.

Nella Nota informativa e, in particolare, nella parte relativa alle principali caratteristiche della forma pensionistica ~~riportate nella~~ della scheda sintetica, sono riportate le informazioni riguardo ai costi, alle opzioni di investimento e ai relativi rischi, al fine di consentire di poter effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze.

Sulle forme di previdenza complementare vigila l'autorità indipendente Covip.

Il consolidamento del Fondo Perseo Sirio

Il fondo pensione complementare Perseo Sirio lo scorso anno ha raggiunto e superato i 30.000 iscritti stabiliti per la piena operatività del fondo stesso. Ad oggi gli iscritti sono circa 45.000 mila ed il trend di adesione si mantiene positivo.

Con il raggiungimento delle 30.000 adesioni si è potuto procedere all'elezione della Assemblée dei Delegati del Fondo.

Alle elezioni per l'Assemblea dei delegati si è affermata la lista unitaria di Cgil Cisl e Uil con oltre l'80% dei voti espressi dai lavoratori iscritti che

consente di avere una presenza qualificata non solo all'interno dell'Assemblea ma anche nell'ambito del Consiglio di Amministrazione che andrà ad eleggere.

E' un risultato importante che premia la determinazione e la costanza che insieme abbiamo messo nel pretendere e sostenere nei settori, pubblici e privati, che rappresentiamo, la costituzione della previdenza integrativa quale strumento insostituibile per il futuro di migliaia di lavoratrici e lavoratori.

Con l'elezione dell'Assemblea dei delegati si aggiunge un altro tassello importante alla vita del Fondo e soprattutto si sancisce la partecipazione concreta ed attiva degli associati che saranno chiamati, attraverso i propri delegati, a scelte strategiche per la gestione dei fondi e la costruzione del proprio futuro previdenziale.

Trasparenza, partecipazione e competenza saranno le parole chiave che continueranno a guidare il nostro impegno nella gestione del Fondo di previdenza complementare per assicurare un futuro previdenziale sereno a tutti gli associati.

Il regime fiscale

- defiscalizzazione di € 309,87 (£ 600.000) per ogni anno di servizio
- quota esente del 26,04% (IBU) e del 40,98% (IPS)
- tassazione in funzione del reddito di riferimento

TFR

- rendimenti tassati del 20%
- applicazione dell'aliquota media individuale degli ultimi 5 anni sulla prestazione lorda.

Contributi

I contributi versati sono deducibili dal reddito imponibile entro il limite più basso tra:

- Il 12% del reddito complessivo
- L'importo assoluto di € 5164,57 annui
- Il doppio del TFR versato a previdenza complementare.

La tassazione delle prestazioni

Le prestazioni in forma periodica vengono tassate sulla base imponibile al 31/12/2000 nella misura dell'87,50% e per le somme maturate successivamente con tassazione ordinaria, al netto di quanto già tassato

- Le prestazioni in capitale sono soggette a tassazione separata.
- Anticipazioni: è utilizzato il criterio della tassazione separata, sull'ammontare anticipato, al lordo delle rivalutazioni già tassate ed al netto dei contributi non dedotti. Alla definitiva liquidazione si conguaglia l'imposta già versata
- Riscatti: se per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore e del datore è utilizzato il criterio della tassazione separata. Diversamente si applica la tassazione ordinaria, ma al netto di quanto già tassato.

Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta con l'aliquota

del 15 per cento ridotta dello 0,30 per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di iscrizione con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti.

RITA

Art 1 comma 188 e sgg legge 232/2016

A decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, per i lavoratori in possesso dei requisiti di età, contributivi e di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia (al momento della richiesta di APE devono avere un'età anagrafica minima di 63 anni e che maturano il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché siano in possesso del requisito contributivo minimo di venti anni e la loro pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria (700€) non sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto) e in possesso della certificazione Inps, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata « **Rendita integrativa temporanea anticipata** » (**RITA**), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dei predetti requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio e consistente nell'erogazione frazionata, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto.

La parte imponibile della rendita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Queste disposizioni si applicano anche ai dipendenti pubblici che hanno aderito alle forme pensionistiche complementari loro destinate.

Per i lavoratori pubblici di cui al decreto legislativo n. 165/2001, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che accedono a RITA e cessano dal rapporto di lavoro, **il trattamento di fine rapporto e di fine servizio sono corrisposti al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto secondo la legge Fornero**

Il Governo trasmette alle Camere entro il 10 settembre 2018 una relazione nella quale dà conto dei risultati della sperimentazione.

Premi di produttività

(col contratto dovrebbero essere estesi anche ai pubblici dipendenti)

Il comma 160 dell'art. 1 della legge 232/2016 e seguenti riguarda i benefici fiscali. Il comma 160 dispone che i premi di risultato di ammontare variabile legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa sono soggetti a una imposta sul reddito pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi.

Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva:

i contributi alle forme pensionistiche complementari versati, per scelta del lavoratore, anche se eccedenti i limiti indicati dal decreto legislativo n. 252 del 2005 di 5.164,57 e ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del 252/05

e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, e' consentito, nei venti anni successivi al quinto, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di iscrizione alla complementare e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari.

ESEMPIO – CONTRIBUZIONE (LAVORATORE IN TFR)

REDDITO LAVORATORE: € 22.000 annui

QUANTO VERSO

€ 220 (17,00 € al mese circa)

QUANTO RICEVO

Contributo amministrazione:
€ 220

A QUANTO RINUNCIO

La trattenuta in busta paga
 $€ 220 \times (1 - 0,27) = 160 €$
 (€ 13 al mese circa)

Totale risparmio: $220 + 220 = € 440 - 16$ (quota previdenziale) = € 424

Carico contributivo effettivo a carico del lavoratore: € 160

ESEMPIO – CONTRIBUZIONE (LAVORATORE OPTANTE)

REDDITO LAVORATORE: € 22.000 annui

QUANTO VERSO:

€ 220 (17,00 € al mese circa)

QUANTO RICEVO

Contributo amministrazione:
€ 220
 Incentivo a carico dello Stato:
€ 264

A QUANTO RINUNCIO

Trattenuta in busta paga:
 $€ 220 \times (1 - 0,27) = 160 €$
 (€ 13 al mese circa)

Totale risparmio: $220 + 220 + 264 = € 704 - 16$ (quota previdenziale) = € 688

Carico contributivo effettivo a carico del lavoratore: € 160

TANTO PER DARE UN'IDEA

- Assunto prima del 2001
- retribuzione annua 26.000 oggi
- retribuzione annua 28.000 al pensionamento
- 30 anni di servizio all'atto dell'adesione
- 10 anni ancora al lavoro

Se non si iscrive il suo TFS sarà €
74.800,00

$$28.000 * 0.8 / 12 * 40 = 74.800$$

TANTO PER DARE UN'IDEA

- Decide di iscriversi
- Tfs calcolato ad oggi su 30 anni di servizio e retribuzione di 26000 euro
- $26000 * 0.8 / 12 * 30 = 52.000$
- Tfr per 10 anni calcolata su una retribuzione media di 27.000 euro = 19.000
- 1% contributo del lavoratore 2400
- 1% contributo del datore di lavoro 2400
- 1.5% su base Tfs 1000
- Rendimenti finanziari 6000

TANTO PER DARE UN'IDEA

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Montante accumulato | |
| Tfs maturato all'adesione | 52.000 |
| Tfr maturato dall'adesione | 19.000 |
| ○ 1% contributo del lavoratore | 2.400 |
| ○ 1% contributo del datore di lavoro | 2.400 |
| ○ 1.5% su base Tfs | 1.000 |
| ○ Rendimenti finanziari | 6.000 |
| Totale | 82.800 |

In definitiva se **un lavoratore si iscrive** **iti** al Fondo pensione Perseo Sirio **e-avrà-avrà:**

- il contributo dell'1% dell'amministrazione che altrimenti perderesti;
- la certezza della restituzione del tfr che non è mai in pericolo, perché è gestito figurativamente dall'ex INPDAP e perché il comparto garantito assicura la restituzione del capitale.
- Al pensionamento hai diritto a che tutto il capitale sia trasformato in rendita oppure il 50% in unica soluzione subito, senza dover aspettare uno o due anni ed il resto in rendita sui contributi che versi con la deduzione del reddito fino a 5164.57 euro!

Per quesiti e informazioni scrivere a linguella@fpcgil.it (p. complementare)
marchini@fpcgil.it (p.obbligatoria)

